SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

CIRCOLARI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23/L

Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», corredato delle relative note.

Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)», corredato delle relative note.

99A0429 - 99A0430

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24/L

Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001», corredato delle relative note.

99A0468

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1999, n. **12.**

Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti l'accordo, stipulato il 16 ottobre 1998, tra la Repubblica federale jugoslava e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998, che autorizza l'invio di una missione umanitaria nel Kosovo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla missione umanitaria in Kosovo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 militari alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. Al personale di cui all'articolo l, in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità, per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.

6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma.

Art. 3.

1. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia senza limiti di spesa e da cedere in uso mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Art. 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalità previste dal medesimo articolo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1999, n. **13.**

Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, comma 20-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge della regione Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52;

Vista la nota, prot. n. 9830 del 12 ottobre 1998, con la quale la regione Valle d'Aosta ha espresso il proprio assenso sul predetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 21, comma 20-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di lingua francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.

Art. 2.

Valutazione delle prove d'esame

1. La commissione di esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque punti per la valutazione del colloquio.

2. Le quattro prove scritte sono valutate in quindicesimi. Ai fini dell'attribuzione dei quarantacinque punti complessivamente disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e di francese sono sommati ed il totale è rideterminato sulla base dell'allegata tabella *A*.

3. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22.

Art. 3.

Accertamento della conoscenza della lingua francese

1. Ai fini di cui all'art. 7 della legge regionale, la commissione d'esame:

a) ridetermina il punteggio attribuito alla prova scritta di francese sulla base della tabella *A* allegata alla predetta legge regionale;

b) formula, dopo aver attribuito il punteggio al colloquio, una valutazione, espressa in decimi anche con frazioni di mezzo punto, della competenza dimostrata in lingua francese;

c) determina la votazione complessiva da assegnare al candidato mediante la media tra i punteggi di cui alle lettere *a)* e *b)*, arrotondando per eccesso nel caso in cui il punteggio non esprima una votazione per numero intero o per frazioni di mezzo punto.

Art. 4.

Disposizione finale

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 3

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 2, comma 2)

Rideterminazione in quindicesimi della somma dei punteggi attribuiti alla prova scritta di italiano e alla prova scritta di francese

Somma dei punteggi delle due prove	Conversione in quindicesimi
0	0
1-2	1
3-4	2
5-6	3
7-8	4
9-10	5
11-12	6
13-14	7
15-16	8
17-18	9
19-20	10
21-22	11
23-24	12
25-26	13
27-28	14
29-30	15

Nota.

Esempio: il candidato che ottiene un punteggio della prova scritta di italiano di 11/15 e un punteggio della prova scritta di francese di 10/15, avrà un punteggio di 21/15 (11+10). Il risultato utile alla determinazione del punteggio globale delle prove scritte sarà 11 (le frazioni di mezzo punto, come nell'esempio, vengono arrotondate per eccesso).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore):

«Art. 1 *(Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).* — 1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; esso detta anche le disposizioni transitorie:

a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferinento al valore abilitante dei titoli di studio;

b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica):

«20-*bis.* Con la stessa legge regionale di cui comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti

nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

— La legge regionale della Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52, reca: «Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 20-*bis* dell'art. 21 della legge n. 59/1997, v. nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge regionale della Valle d'Aosta n. 52/1997, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, reca: «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425».

99G0042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Banzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Banzi (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco o da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Banzi (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Amantea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario nono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Banzi (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimisssioni rassegnate, in data 26 novembre 1998, da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Potenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4072/13-4/Gab, del 27 novembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Banzi (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Amantea.

Roma, 30 dicembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0577

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Rutigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Rutigliano (Bari) ed il sindaco, nella persona della dottoressa Maria Rosaria Limitone;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 95 del 9 novembre 1998 da undici consiglieri su venti assegnati al comune di Rutigliano;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rutigliano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonio Nunziante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rutigliano (Bari) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dottoressa Maria Rosaria Limitone.

Successivamente, in data 26 ottobre 1998, otto consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 95 del 9 novembre 1998 da undici componenti.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1999/13.1/Gab. del 18 novembre 1998, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rutigliano (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Nunziante.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Riccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) ed il sindaco, nella persona della dottor Enrico Fanelli;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 68 del 25 novembre 1998 da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Riccia;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento dello suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Tirone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Enrico Fanelli.

Successivamente, in data 11 novembre 1998, otto consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 68 del 25 novembre 1998 da nove componenti.

Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2743/13-3/Gab.Uff.I del 4 dicembre

1998, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Riccia (Cambobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Tirone.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0579

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Vigonza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vigonza (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertano, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vigonza (Padova) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Rita Li Greci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vigonza (Padova), rinnnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 dicembre 1998, da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con due atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Padova, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3562/98/Gab. del 10 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vigonza (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Rita Li Greci.

Roma, 30 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Cappelle sul Tavo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cappelle sul Tavo (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cappelle sul Tavo (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giuliana Giaquinto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cappelle sul Tavo (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto assunto al protocollo in data 26 novembre 1998, da otto membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Pescara, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone nel contempo, con provvedimento n. 11322/Sett.I del 28 novembre 1998 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cappelle sul Tavo (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuliana Giaquinto.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0581

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Ponte di Legno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) ed il sindaco, nella persona del sig. Andrea Bulferetti;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con deliberazione n. 44 del 30 novembre 1998 da otto consiglieri su dodici assegnati al comune di Ponte di Legno;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della siddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Paola Fico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali de 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Andrea Bulferetti.

Successivanente, in data 3 novembre 1998, cinque consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con deliberazione n. 44 del 30 novembre 1998 da otto componenti.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4049/13.37 Gab. del 1º dicembre 1998 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria, gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istltuzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sttoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Paola Fico.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0582

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Uscio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Uscio (Genova) ed il sindaco, nella persona del signor Franco Lagomarsino;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 46 del 30 ottobre 1998 da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Uscio;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Uscio (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Pasquale Gioffré è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Uscio (Genova) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Franco Lagomarsino.

Successivamente, in data 30 settembre 1998, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 46 del 30 ottobre 1998 da sette componenti.

Il prefetto di Genova ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5827/Gab. dell'11 novembre 1998 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Uscio (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Pasquale Gioffré.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0583

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1998.

Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante: «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», che all'art. 2, comma 7, demanda al Comitato dei Ministri di cui all'art 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'adozione di un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale;

Vista la proposta del programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico, redatta dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite, nel corso di incontri tecnici, le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, che è stata approvata, con alcune modifiche, dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 15 settembre 1998;

Vista la nota prot. n. DSTN/2/19560 del 23 settembre 1998 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, per l'intesa prevista dal comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge n. 180/1998 convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 1998, n. 267, il programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche;

Vista la nota prot. n. 4643/1998/C.3.1.11 del 28 settembre 1998, con la quale la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha inviato alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano copia della predetta proposta di programma, nella stesura approvata dal Comitato dei Ministri, nella ricordata seduta del 15 settembre 1998;

Vista la nota prot. n. 7158/20 del 7 ottobre 1998 con la quale la regione Piemonte, capofila per materia, ha formalizzato l'avviso favorevole del regioni e delle province autonome sulla predetta proposta di programma, condizionandolo al recepimento nel testo delle seguenti modifiche:

nel comitato tecnico, previsto dalla proposta di programma al paragrafo «modalità attuative» del capitolo 5, «Piano finanziario e modalità attuative»:

demandare al capo del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, la presidenza del predetto comitato, tenuto conto che al Dipartimento in questione fanno capo tutti i servizi tecnici, compreso il servizio idrografico e mareografico nazionale, e ciò consente, data la natura delle attività da sviluppare, di poter disporre di un quadro più completo di dati e informazioni utili alle problematiche da affrontare;

portare da nove a dieci il numero dei rappresentanti delle regioni, al fine di garantire una più compiuta presenza delle autonomie regionali in tale comitato, considerata l'importanza che l'argomento riveste per le regioni, in ragione dei compiti che le stesse sono chiamate a svolgere sul territorio;

Considerato che le regioni nel corso della seduta della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 13 novembre 1998 hanno riproposto le modifiche, avanzate con la sopra richiamata nota prot. n. 7158/20 del 7 ottobre 1998, alla proposta di programma oggetto del presente decreto e che il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ha dichiarato la propria disponibilità ad accoglierle;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», che all'art. 3 detta le disposizioni che devono applicarsi a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome n. 554 in data 13 novembre 1998, con la quale è stata espressa l'intesa e sono state formulate alcune proposte di modifica sul testo del programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico sopra richiamato;

Ritenuto di poter accogliere le suddette modifiche;

Vista la proposta del Sottosegretario di Stato delegato per i servizi tecnici nazionali;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale nel testo allegato al presente decreto, elaborato in attuazione dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 16

PROGRAMMA PER IL POTENZIAMENTO

DELLE RETI

DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO

PREDISPOSTO AI SENSI DEL D.L. 11/06/1998, N.180, ART.2, COMMA 7 ED ART. 8, COMMA 3, CONVERTITO NELLA LEGGE 03/08/98, N.267

1 - Introduzione

Gli elementi generali del programma, predisposto dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, le Regioni ed il Gruppo Nazionale per la Difesa delle Catastrofi idrogeologiche del CNR, sono indicati dalla Legge 267/98 e si possono sintetizzare nei seguenti quattro punti:

1 - Censimento delle reti meteo-pluvio-idrometriche esistenti.
2 - Programma delle reti meteo-pluvio-idrometriche.
3 - Criteri per la definizione del sistema degli allarmi ai fini della Protezione Civile.
4 - Piano finanziario e modalità attuative.

Si è posto da subito il problema dell'inquadramento del programma in un contesto istituzionale di soggetti e di attività che, al momento, in tale settore, è ancora in fase di definizione attuativa. Un programma completo ed esaustivo infatti dovrebbe essere sviluppato a condizione che, a supporto, vi fosse un modello organizzativo-istituzionale di riferimento, ancorchè non attuato.

Come è noto, il recente D.L.vo n.112 del 31.03.1998, relativo al conferimento di funzioni dello Stato alle Regioni in attuazione della legge n.59/97, prevede importanti riordini di strutture anche in tale ambito (Difesa del Suolo), ed in particolare per quanto riguarda gli Uffici Periferici del Servizio Idrografico che "... *sono trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia* ..." (art. 92 co.4). Analogo riordino è previsto per gli Uffici del Ministero LL.PP competenti (Magistrato alle Acque, Magistrato per il Po, Ufficio Tevere eccetera). Per quanto riguarda il Servizio Meteorologico, la cui interazione col Servizio Idrografico è sempre più intensa, l'articolo 111 del D.L.vo citato (112) prevede la costituzione di un Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito ed un successivo documento approvato dalla Conferenza delle Regioni richiede che la stessa struttura sia estesa ai servizi Idrografici.

Il programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico proposto è, in questa fase, focalizzato sul miglioramento della capacità nazionale di previsione e gestione delle catastrofi idrogeologiche, con l'obiettivo prioritario di migliorare l'efficacia degli interventi di Protezione Civile.

In ogni caso, la progettazione e la realizzazione degli interventi compresi nel programma, terranno in conto la necessità di ricercare tutte le sinergie e le integrazioni conoscitive con i sistemi informativi ambientali e territoriali del sistema delle Agenzie ambientali (sistema ANPA ARPA) realizzati ed in corso di realizzazione; inoltre sarà assicurata la predisposizione di quegli elementi di flessibilità che consentano di adeguare gli interventi in funzione dell'attuazione del processo di riordino delle strutture tecniche e delle competenze in atto nel Paese.

Alla base dello sviluppo dei temi sopra ricordati, pertanto, tenuto conto della attuale fase riorganizzativa dell'Amministrazione, vi è stata una concreta analisi delle funzionalità dei vari sistemi censiti. In particolare, sono stati verificati i diversi criteri e modalità di raccolta, di trattamento e di diffusione dei dati, analizzandone, caso per caso, la relativa rappresentatività. In sostanza si è avviata la rilevazione di "chi fa cosa". Hanno quindi partecipato alla redazione del presente programma, oltre a membri del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e del Dipartimento della Protezione Civile, le Autorità di bacino nazionali, i responsabili dei principali servizi regionali e il GNDCI.

Il programma, al fine di avviare la realizzazione di un sistema nazionale distribuito, ha privilegiato da un lato la realizzazione di una copertura omogenea delle reti di

monitoraggio del territorio nazionale, e dall'altro il collegamento e l'interconnessione di tutte le componenti dei vari sistemi censiti, così come sono, ottimizzandone le funzionalità e l'aspetto della diffusione dei dati per la diretta fruizione dei vari utenti destinatari: il programma perciò ha come obiettivo il miglioramento delle funzionalità esistenti e la relativa fruizione da parte dell'utenza, avviando il potenziamento dei centri esistenti ed operativi, indipendentemente dai soggetti che li gestiscono e, nelle more della attuazione del decentramento alle Regioni previsto dal ricordato D.L.vo 112/98, propone che questi continuino ad espletare, in fase transitoria, i compiti di raccolta, validazione, archiviazione, elaborazione e diffusione dei dati, non prevedendo alcun tipo di nuove e diverse configurazioni organizzative e tecniche.

A tale riguardo va opportunamente segnalata l'iniziativa promossa dall'Autorità di Bacino del Po, dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica e dalle Regioni interessate, tendente a regolamentare il monitoraggio ambientale del bacino del Po, con particolare riferimento agli eventi meteorologici, idrologici e di qualità delle acque, sia in fase ordinaria che straordinaria, tramite un unico sistema informativo[1]

Va ricordato che anche l'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano-Volturno, la Provincia Autonoma di Trento, le Regioni Val d'Aosta, Lombardia, Toscana, Marche e la Sicilia, in occasione dei lavori di redazione del programma, hanno inviato propri programmi di potenziamento delle reti di monitoraggio.

Il programma di potenziamento delle reti, rispondente alle indicazioni indicate dalla Legge ed attuabile su un triennio, richiede un fabbisogno finanziario di lire 80 miliardi, che eccede l'importo finanziato pari a lire 50 miliardi. Il gruppo di lavoro ha valutato che, per la copertura della differenza dei due livelli si potrà far fronte con fondi mobilizzabili relativi all'obiettivo 1 del *Reg.CEE-2081/93-obiettivo 1* ed il cofinanziamento da parte degli Enti locali interessati. E' stato comunque disposto un piano operativo e finanziario anche per le minori somme corrispondenti al solo finanziamento destinato dalla Legge 267/98.

Una volta attuate le previste trasformazioni di Uffici e di Strutture, si dovrà comunque avviare il Paese verso un definitivo sistema di monitoraggio, trasmissione, elaborazione, scambio e diffusione dei dati, in grado di garantire le necessità di previsione e prevenzione idro-geologiche. Si noti tuttavia che un programma generale della portata necessaria a fare fronte alle modificazioni istituzionali in atto, richiederà di raggiungere con continuità i vari stadi, ed il relativo sistema dovrà crescere gradualmente, senza scatti in avanti o arresti. Il tempo previsto potrà essere non inferiore a sette anni, e non superiore a dieci, mentre la spesa necessaria è stata stimata in 180MD.

2 - Censimento degli strumenti e delle reti esistenti

Gli strumenti

Il censimento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico è stato attuato

[1] Tale iniziativa potrà attuarsi mediante apposita "Programmazione negoziata" prevista dalla L.23/12/96, n.662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), la cui bozza è stata già concordata dalla parti, che prevede la costituzione di un apposito Comitato di Coordinamento Unificato - CCU, dotato di Segreteria Tecnica

avendo come diretto riferimento gli obbiettivi indicati dalla Legge 267/98, cioè la previsione ed il preannuncio degli eventi idrologici estremi, a supporto delle attività degli enti istituzionalmente preposti alle attività di protezione civile (Dipartimento della Protezione Civile, Servizi regionali di Protezione Civile, Prefetti, Sindaci).

Non sono state pertanto censite le strumentazioni, non in telemisura , che in ambito idrologico misurano grandezze finalizzate alla stesura dei bilanci idrologici o al controllo della qualità delle acque.[2] Il censimento ha riguardato oltre alle strumentazioni a tutt'oggi pienamente operative, anche quelle installate ma non ancora in funzione fino a quelle progettate e finanziate per le quali sono state completate le procedure di aggiudicazione dei lavori.

Sono stati distinti, convenzionalmente e per esigenze di schematizzazione, due ambiti funzionali, definiti essenzialmente in base alle diverse finalità cui sono preposte le reti di monitoraggio:

1. Ambito idrologico: comprende strumentazioni e reti finalizzate essenzialmente alla previsione e preallerta di eventi idrologici in atto. Sono comprese in tale ambito:
   - le reti e le strumentazioni (termopluviometri, idrometri, mareografi, boe ondametriche, in telemisura che per caratteristiche tecnologiche (tipo di acquisizione, frequenze di interrogazione etc) sono adatte a svolgere funzioni di controllo in tempo reale di eventi critici, sia nei riguardi delle precipitazioni che delle piene. Si è definita "in tempo reale" una rete atta a fornire una frequenza di trasmissione delle misure inferiore ad un ora.
2. Ambito meteorologico: include strumentazioni e reti, anche non in telemisura e non in tempo reale, finalizzate alla previsione meteo.
   Si è convenzionalmente definita meteo una stazione equipaggiata con almeno i seguenti sensori: temperatura, pressione atmosferica, precipitazione, umidità relativa vento. In tale ambito sono state incluse pertanto:
   - La rete sinottica dell'Aeronautica Militare.
   - Le reti agrometeorologiche installate con finalità di supporto all'agricoltura. Tali reti nella maggior parte dei casi, anche se in telemisura sono progettate con frequenze di trasmissione basse (per lo più giornaliere), e non sono pertanto immediatamente integrabili con le reti in tempo reale, a meno di adeguamenti e ristrutturazioni.
   - I radar meteorologici, anche se utilizzati pure per la rilevazione di parametri quantitativi di eventi in atto.

Le reti

Le informazioni a base del censimento sono state, nella maggior parte dei casi, fornite direttamente dagli Enti gestori. Nei limitati casi in cui, questi non hanno risposto alla richiesta avanzata dal Servizio Idrografico, le informazioni mancanti sono state acquisite da altre fonti quali i censimenti attuati da altri enti o direttamente dalle ditte installatrici delle reti. Avendo ciascun Ente fornito informazioni su diversi supporti, cartacei o informatizzati, ma in ogni caso in forme assai eterogenee e con contenuti informativi assai differenziati, sono state attuate le procedure di trattamento dei dati comprendenti l'omogeneizzazione, la georeferenziazione ed il controllo della correttezza delle indicazioni

[2] A tale proposito è il caso di ricordare che il SIMN gestisce una rete di stazioni tradizionali (automatiche o manuali con osservatore) che consta di circa 3000 pluviometri, 900 termometri, 500 idrometri, 200 freatimetri e 140 stazioni di misura portata.

Attenzione speciale è stata riservata al censimento delle Centrali di raccolta dati delle reti in tempo reale. Sono stati censiti circa 80 Soggetti che gestiscono reti in tempo reale, con altrettante centrali. Infatti, all'interno delle diverse Regioni vi sono diversi Enti che hanno reti e Centri. Gli Uffici periferici del SIMN e del Ministero dei Lavori Pubblici sono organizzati a scala di bacino (o di aggregati di Bacino) e coprono tutto il territorio nazionale ad eccezione delle Regioni Autonome Sicilia e Sardegna e del Trentino - Alto Adige. Tutti gli Uffici Periferici del SIMN, nonché i Magistrati alle Acque e per il Po e l'Ufficio Tevere, gestiscono attualmente un Centro di raccolta, elaborazione e validazione dei dati in tempo reale.

Il Centro funzionale Nazionale si trova a Roma, presso il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

I risultati

Il risultato del censimento delle reti è riportato nella tabella che segue e nelle carte allegate: nella prima colonna della tabella sono riportati i soggetti proprietari e/o gestori di reti di monitoraggio meteo-pluvio-idrometriche che sono stati censiti. Le successive sette colonne riguardano i termometri, i pluviometri, gli idrometri, le stazioni meteo complete, i mareografi, gli ondametri ed i radar. L'ultima colonna, indicata con altro, si riferisce a quei sensori non elencati nelle precedenti colonne che comunque interessano l'analisi meteo-pluvio-idrologica (nivometri, igrometri, anemometri, radiometri, albedimetri, anemometri); non sono stati considerati i sensori relativi alla misura della qualità o dei parametri specificatamente di interesse agronomico. Nella colonna "altro" sono stati anche compresi i sensori delle reti di osservazione dei movimenti franosi (inclinometri, estensimetri, pendoli, pendoli rovesci, fessurimetri, piezometri).

Ciascuna colonna è suddivisa in due sotto colonne indicanti il numero dei sensori di ciascun ente ed il corrispondente indice di funzionalità (IF).
Detto indice varia da 1 a 6 e rappresenta:
1 : strumenti in telemisura con trasmissione dei dati in tempo reale idonei a garantire un sistema automatico di allarme meteo-idro- pluviometrico ai fini di protezione civile;
2 : strumenti in telemisura che alla data del censimento non sono idonei all'uso di protezione civile o per le modalità e/o frequenza di trasmissione dei dati o per l'affidabilità della strumentazione di misura;
3 : strumenti in telemisura di cui, alla data del censimento, non si conoscono le caratteristiche di idoneità all'uso di protezione civile;
4 : stazioni synop della Areonautica Militare attualmente non in telemisura ma che forniscono dati di interesse meteorologico e che sono, per la maggior parte, in corso di automatizzazione nei prossimi tre anni;
5: radar meteorologici in banda C;
6 : radar meteorologici in bande diverse.

Le stazioni meteo complete comprendono anche la misura pluviometrica e che i pluviometri delle stazioni meteo non sono stati conteggiati nella seconda colonna.

RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO
SINTESI GENERALE DEL CENSIMENTO

Ente gestore	Termo		Pluvio		Idromet		Meteo comp.		Mareo		Ondam		Radar		Altro	
	N°	IF	N°	IF	N°	IF	N°	IF	N°	IF	N°	IF	N°	IF	N°	IF
Regioni e Prov. Aut.																
Val D'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regione Piemonte	121	1	127	1	32	1	16	1	-	-	-	-	1	5	220	1
Regione Lombardia																
SAR	-	-	-	-	-	-	42	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rete Valtellina	18	1	24	1	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1
Consorzi Adda Oglio	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protezione Civile	3	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. Forestale della regione	10	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1
S. Valanghe di Bormio	5	1	5	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	29	1
Prov Autonoma di Trento	13	1	14	1	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prov Auton. di Bolzano	26	1	19	1	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1
Regione Veneto																
CSIM Teolo (1)	20	1	21	1	3	1	-	-	-	-	-	-	2	5	3	1
CSIM Teolo (2)	64	2	59	2	34	2	76	2	-	-	-	-	-	-	159	2
CSVDI Arabba	18	1	2	1	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	98	1
Cons.bonifica e Geni Civ.	-	-	15	2	75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regione Friuli V.-Giulia	22	1	20	1	27	1	4	1	-	-	-	-	1	5	22	1
Regione Emilia Romagna																
ARPA+Com.Mont.Vergato	3	1	6	1	5	1	-	-	-	-	-	-	2	5	3	1
Cons bon. e Emil.Romagn.	1	1	25	1	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
- Regione Umbria																
Rete regionale	10	1	12	1	42	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Montana	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiana -ARUSIA et. al	4	1	14	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-Regione Marche																
ESAM di Ancona	69	2	69	2	-	-	6	2	-	-	-	-	-		340	2
Rete allerta idrogeol.	-	-	-	-	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reti reg.li varie	5	3	14	3	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Regione Abruzzo	7	1	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1
-Regione Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Regione Puglia E. irriguo	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-	-	-	-	35	3
-Regione Calabria	10	1	10	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
-Regione Basilicata	5	1	5	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-Regione Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Regione Sardegna																
Serv. Idrografico	63	1	63	1	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1
SAR	-	-	50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-
-Regione Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Regione Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Regione Toscana																
G. C. Grosseto e Lucca	-	-	34	2	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARSIA + Cons. Bonifica	-	-	8	2	10	2	107	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Regione Liguria																
Rete Prot. Civile	26	1	24	1	6	1	4	1	-	-	-	-	-	-	21	1
Oss. corpi idrici AMGA	-	-	-	-	13	1	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. M. V. Stura Arroscia	4	1	6	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1

RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO
SINTESI GENERALE DEL CENSIMENTO
(continua)

Ente gestore	Termo		Pluvio		Idromet		Meteo comp.		Mareo		Ondam		Radar		Altro	
	N°	IF	N°	IF	N°	IF	N°	IF	N°	IF	N°	IF	N°	IF	N°	IF
Amministrazioni statali																
Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale-																
Direzione Generale	28	1	-	-	-	-	-	-	28	1	10	1	-	-	94	1
Ufficio Venezia	14	1	17	1	20	1	6	3	23	1	2	1	-	-	2	1
Ufficio Parma	49	1	77	1	108	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1
Ufficio Bologna	1	1	15	1	44	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ufficio Pescara	34	1	28	1	44	1	6	1	-	-	-	-	-	-	36	1
Ufficio Bari	2	1	33	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1
Ufficio Catanzaro	31	1	31	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
Ufficio Napoli	23	1	27	1	29	1	2	1	-	-	-	-	-	-	29	1
Ufficio Roma	32	1	47	1	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ufficio Pisa	43	1	165	1	72	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ufficio Genova	42	1	47	1	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministero LL.PP.																
Magistrato alle acque	45	1	63	1	103	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1
Magistrato per il Po	-	-	-	-	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ufficio Speciale Tevere e	1	1	8	1	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1
Ufficio G.G.O.M. Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-
Serv. Meteo A. M. (1)	-	-	-	-	-	-	103	1	-	-	-	-	7	5	-	-
Serv. Meteo A. M. (2)	-	-	-	-	-	-	79	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Ucea	34	2	34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	2
Istituti di ricerca																
Univ. di Genova	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Univ. di Roma Tor Vergata	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Oss. Geofis. Sper. di TS	9	1	8	1	14	1	1	1	-	-	-	-	-	-	10	1
CNR-Polit. MI - Dip. Elettr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-
CNR - Un.di Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-
CNR-IRPI Cosenza	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
CNR-IFA Perugia	5	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1
CNR Ist. Aut.NavaleGE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
CNR-ISDGM Venezia	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Altri Enti statali																
Dip.STN (Terra del SUD)	24	2	24	2	-	-	6	2	-	-	-	-	1	5	60	2
Altri Soggetti																
Provincia di Perugia	6	1	7	1	12	1	1	1	-	-	-	-	-	-	14	1
Provincia di Bologna	-	-	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.C.E.A. - Roma	-	-	22	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Comune di Ancona	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	3
Comune di Venezia	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-
AGIP	19	1	2	1	-	-	19	1	14	1	8	1	-	-	27	1-
ENEL	9	1	11	1	8	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1
TOTALE (I.F.=1 - 4 - 5 - 6)	782	x	1079	x	799	x	280	x	77	x	22	X	17	x	796	
TOTALE (I.F.=2)	191	x	243	x	153	x	237	x	0	x	0	X	0	x	660	
TOTALE (I.F.=3)	6	x	15	x	15	x	11	x	7	x	0	X	0	x	86	
TOTALE GENERALE	979	x	1337	x	967	x	528	x	84	x	22	X	17	x	1542	

3 - Programma delle reti

Criteri generali

Le iniziative da intraprendere al fine di dare attuazione agli obiettivi della Legge sono classificate in 10 sottoprogrammi, che si possono raggruppare in tre ambiti. Il primo

è il più impegnativo e riguarda la fornitura e l'installazione di stazioni meteo-idro-pluviometriche (voci 4, 5, 6, 7 e 8), il secondo gruppo è costituito dalle iniziative finalizzate alla trasmissione, organizzazione, diffusione e scambio dei dati (voci 1 e 3) ed infine il terzo gruppo è rappresentato dalle proposte di indagini e studi per ottimizzare le funzionalità ed i servizi resi dagli impianti attuati (voci 2, 9 e 10): le diverse distribuzioni delle risorse finanziarie, suddivise per obiettivi, per annualità e per ambiti territoriali, sono da intendersi a livello indicativo, nel senso che i criteri adottati per le rispettive ripartizioni potranno subire delle variazioni, anche significative, in ambito di redazione dei rispettivi progetti.

Il definitivo completamento ed aggiornamento del censimento e, comunque, l'evidenziarsi di fattori di cui non era stato tenuto conto in fase iniziale, potrà suggerire di apportare le opportune variazioni alle distribuzioni ipotizzate: ad esempio, nel caso della copertura di telepluviometri, che rappresenta la voce più significativa del programma di spesa il grado di omogeneizzazione indicato nel programma potrà avere variazioni locali, nel senso che potranno verificarsi delle condizioni progettuali per cui in alcune aree idrografiche l'indice minimo indicato potrà risultare esuberante, ovvero insufficiente, alle reali necessità riscontrate in fase esecutiva.

In sintesi, il programma comprende:

1 - Rete intranet e diffusione dei dati

Un'unica rete di tipo riservato, per l'uso di monitoraggio in tempo reale e di protezione civile, collegherà tutte le reti di campo e le centrali censite utilizzando il sistema terrestre del SIMN e il sistema satellitare SISAT di Protezione Civile. L'interconnessione di tali reti sarà realizzata attraverso tecnologie mature disponibili sul mercato. L'interconnessione comprenderà anche il Sistema informativo delle Agenzie per l'Ambiente ANPA-ARPA

Le risorse da destinare a tale obiettivo sono quantificate in lire 1.2 MD complessivi, da attuarsi in due anni a partire dal 1999.

2 - Adeguamento sistema centrale

Il Sistema Centrale del SIMN ha le principali funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo a livello nazionale, da attuarsi attraverso la costituzione e la gestione del sistema informativo centrale (raccolta dati acquisiti dai vari Centri in tempo reale, elaborazione del quadro idrologico, diffusione delle informazioni, ecc.). Il previsto adeguamento comprende il completamento dell'informatizzazione dell'archivio storico del SIMN e della banca dati nazionale, per i fini di cui al punto 4 successivo, ed il potenziamento delle strutture hardware e software per favorire la fruizione delle informazioni da parte dell'utenza di Protezione Civile e dell'Ambiente.

Per la realizzazione di quanto sopra, è determinata una necessità finanziaria di £.3.6 MD: nel 1999 saranno impegnati £.3.0 MD e, nel 2.000, £.0.6 MD.

3 - Adeguamento Centri Funzionali

Sono stati censite circa 75 Centrali di coordinamento e raccolta dei dati delle reti in telemisura. Poiché lo schema organizzativo ottimale di un Sistema Idrometeorologico Nazionale Distribuito prevede di riferirsi ad un numero limitato di Centri Funzionali, il Programma ha previsto che si debbano destinare le opportune risorse finanziarie per ricondurre i Centri censiti a quelli Funzionali appartenenti al ricordato sistema distribuito. I Centri Funzionali debbono fare capo ognuno alle principali aree idrografiche del Paese, o ad opportune aggregazioni di bacini idrografici e quindi presumibilmente in numero di 10-12. Essi si identificano con alcuni dei Centri censiti, ovvero andranno creati ex-novo in

quelle realtà in cui sono mancanti, anche raggruppando Centrali coordinamento o raccolta dati esistenti di più Enti ubicati nello stesso ambito.

Tra i compiti principali dei Centri Funzionali vi è la diffusione degli allarmi idrologici ai fini di Protezione Civile: essi costituiscono centri unitari di raccolta e di riferimento dei centri delle reti censite. Il ricondurre a tale unitarietà comporta costi proporzionali al numero dei centri censiti e da collegare ai Centri Funzionali.

La spesa prevista è di lire 8.2 MD, compresi gli oneri di adeguamento dei sistemi radio di trasmissione e quelli di gestione così ripartiti negli anni: £.1.0 MD, £.4.1 MD e £. 3.1 MD, rispettivamente negli anni '98, '99 e 2.000. Qualora i fondi di cui al Reg.CEE 2081/93-obiettivo 1 non risultassero disponibili gli importi andrebbero ridotti, riducendo proporzionalmente le realizzazioni, come segue: complessivamente lire 4.5 MD, distribuiti in £.0.5 MD, £.1.1 MD e £. 2.9 MD, rispettivamente negli anni '98, '99 e 2.000. L'attuazione del programma terrà conto delle aree a rischio individuate ai sensi del D.L. n.180/89.

4 - Potenziamento rete termo-pluviometrica

Il Programma di potenziamento delle reti termopluviometriche ha previsto una densità minima di copertura di 1 pluviometro ogni 140 km^2.(l'attuale densità massima censita è di circa 1/50 km^2 in Liguria, mentre la minima è 1/3000 km^2 in Sicilia). Conseguentemente per il potenziamento dei termopluviometri è prevista una spesa di £.30.9 MD, comprensivi degli oneri di gestione per il triennio, uniformemente ripartita nelle tre annualità. Qualora i fondi di cui al Reg.CEE 2081/93-obiettivo 1 non risultassero disponibili gli importi andrebbero ridotti, riducendo proporzionalmente le realizzazioni, come segue: la spesa complessiva ammonterà a £.20.2 MD e la densità minima di copertura salirà a quasi 1/200 km^2.

Le distribuzioni territoriali più significative saranno per la Sicilia (£. 4.4 MD), il Po (£. 5.2 MD), i bacini Calabro-Lucani (£. 2.9 MD), mentre alla Campania ed alla Puglia andrebbero £.2.5 MD ciascuna. L'attuazione del programma terrà conto delle aree a rischio individuate ai sensi del D.L. n.180/89.

5 - Potenziamento rete teleidrometrica

Il programma prevede di potenziare il monitoraggio per i bacini idrografici con superficie maggiore di 300 km^2, per i quali il tempo di corrivazione si può ritenere che possa essere superiore a quello minimo necessario per gli allertamenti di protezione civile (5 - 6 ore). Sono necessarie complessivamente 260 nuove stazioni, per un importo corrispondente di £. 7.9 MD. Qualora i fondi di cui al Reg.CEE 2081/93-obiettivo 1 non risultassero disponibili gli importi andrebbero ridotti, riducendo proporzionalmente le realizzazioni, come segue: £. 4.7 MD per 160 nuovi idrometri, da distribuire sul territorio tenendo conto delle iniziative di cui al successivo punto 10 (allarmi).

La Sicilia, con circa £.1.6 MD., sarebbe la regione maggiormente interessata all'iniziativa, seguita dal bacino del Po (£. 1.2 MD), dalla Campania (£.1.1 MD). Non sono previsti idrometri nei bacini triveneti, liguri, toscani, della Romagna-Marche e del Lazio-Umbria.

6 - Potenziamento rilievi marittimi

La conoscenza in tempo reale dello stato del mare è indispensabile per la Protezione Civile sotto due aspetti. Il primo per la conoscenza della capacità di deflusso

delle onde fluviali in prossimità delle foci, il secondo per la conoscenza del rischio, di sormonto e collasso delle difese costiere in quelle zone depresse altimetricamente particolarmente vulnerabili (Delta Po, Estuari veneti, ecc.). Il programma prevede l'integrazione delle esistenti reti mareografiche ed ondametriche del SIMN, sia con interventi diffusi lungo il territorio costiero nazionale, sia con un particolare infittimento delle stazioni dell'Alto Adriatico (bacini triveneti). L'importo previsto è di £. 2.4 MD, ovvero di £. 1.7 MD qualora i fondi di cui al Reg.CEE 2081/93-obiettivo 1 non risultassero disponibili.

7- Integrazione impianti meteorologici

In tale ambito è stato previsto il potenziamento della rete radar-meteorologica italiana (di gran lunga la più arretrata tra quelle dei Paesi dei Paesi dell'Europa occidentale) contribuendo all'urgente ed indispensabile completamento della rete dell'Italia settentrionale (bacino del Po e limitrofi) con l'attivazione del radar di Gattatico (R.E.), previa verifica di compatibilità con il progetto Meteonet finanziato dal programma SINA.

Per i fini di cui sopra è stata prevista una spesa di £. 3.5 MD, compresi gli oneri di gestione, salvo ricalibrature eventualmente necessarie in fase attuativa, in conseguenza del dinamismo in atto nel settore.

8 - Rete sperimentale frane

Si è prevista la realizzazione di alcune reti di monitoraggio sperimentali di fenomeni franosi, con rilievo di parametri meteo-pluvio-idrometrici, nonchè di parametri idraulici del terreno (piezometri, ecc.) e di quelli delle sue caratteristiche geotecniche e di movimento (inclinometri, ecc.), da realizzarsi nelle aree individuate nei programmi urgenti di cui all'art.2, comma 2 del D.L. n.180/98.

La spesa prevista per ciascuna rete è stata stimata in lire 1.2 MD. Nel Programma sono state previste 4 reti (Bacini campani, calabro-lucani, triveneti e Po). Qualora i fondi di cui al Reg.CEE 2081/93-obiettivo 1 non risultassero disponibili gli importi andrebbero ridotti, riducendo proporzionalmente le realizzazioni, prevedendo l'avvio delle prime due reti, oltre alle spese di gestione.

9 - Determinazione scale di deflusso teoriche

Ogni stazione idrometrica, per essere considerata funzionante, deve essere dotata della scala di deflusso. Considerate le difficoltà finanziarie, operative e di tempo per ricavare tali relazioni in via sperimentale, si è ritenuto di procedere al momento, alla determinazione di esse per via teorica. Tutte le nuove stazioni saranno dotate di scale di deflusso teoriche, aggiornando anche le vecchie scale laddove esistenti.

Valutato in modo proporzionale al numero delle stazioni idrometriche, l'importo previsto per questa voce ammonta a £. 7.1 MD. Gli ambiti territoriali maggiormente intressati a tale iniziativa sono i bacini del Po, triveneti e Lazio-Umbria. Qualora i fondi di cui al Reg.CEE 2081/93-obiettivo 1 non risultassero disponibili gli importi andrebbero ridotti, riducendo proporzionalmente le realizzazioni.

10 - Gli allarmi

La problematica di questo argomento è descritta nel capitolo successivo. Per la parte finanziaria, si è prevista una spesa di £. 8.8 MD concentrati nel biennio 1999-2000. Qualora i fondi di cui al Reg.CEE 2081/93-obiettivo 1 non risultassero disponibili gli importi andrebbero ridotti, pur mantenendo un sufficiente livello di efficacia nelle realizzazioni e un buon livello di copertura nazionale.

4 - Il sistema di pre-allarme e allarme ai fini della Protezione Civile

Attuali criteri di preallarme ed allarme

I principali sistemi di allertamento attualmente adottati dai vari Soggetti censiti dell'Amministrazione Statale e delle Regioni , si basano su:

a) sull'osservazione delle precipitazioni e su sistemi di soglie pluviometriche strumentali al cui sormonto siano storicamente stati osservati scenari di franamento diffuso, scivolamenti in coltre, colate di fango e di detrito, ovvero siano stati osservati gli scenari di inondazione previsti nella Direttiva Sperimentale di Protezione Civile. La procedura non consente tempo di preavviso. Tali soglie sono meglio utilizzate in previsione correlando ad esse le previsioni meteorologiche deterministiche valutate giornalmente dal ECMWF e dei modelli ad area limitata sulla penisola italiana.

b) sull'osservazione delle precipitazioni e sulla modellazione afflusso-deflusso che permette di stimare le portate nelle aste principali di bacini al di sopra di alcune migliaia di km^2 con anticipo di preavviso dell'ordine di sei-dodici ore. Con maggiore incertezza, ma con maggiore tempo rispetto all'evento, il sistema può basarsi sulla previsione delle precipitazioni e quindi sulla modellazione afflusso-deflusso. Alle portate temute è associato il rischio di rottura arginale, ovvero di sormonto con conseguente inondazione diretta o per disalveamento delle aree perifluviali.

c) sulla modellazione della propagazione della piena idrometricamente osservata in stazioni di monte. Il metodo, utilizzabile solo in alcuni grandi fiumi, consente di stimare le portate a valle, cui eventualmente è associato, anche in conseguenza della durata del colmo, il rischio di rottura arginale, ovvero di sormonto con conseguente inondazione diretta o per disalveamento delle aree perifluviali.

Criteri di definizione dei sistemi di allertamento

Il criterio guida del sistema nazionale distribuito per le previsioni idromateorologiche e le allerte è la connessione del sistema di osservazione dei vari soggetti attivi. I diversi ambiti regionali e delle strutture periferiche utilizzano oggi procedure specifiche adatte alla configurazione morfologica del territorio su cui hanno dominio ed accordate al livello tecnologico raggiunto. La realizzazione di un sistema nazionale che integra i sistemi esistenti rispettandone il livello di avanzamento tecnologico e che emette opportune condizioni di allerta per diverse aree del Paese si basa:

a) su un centro nazionale che definisce le politiche tecniche di trattamento dei dati e controlla la qualità del sistema periferico, ne riceve le informazioni e le trasferisce ove

necessario all'utente principale del sistema costituito dal Dipartimento della Protezione Civile. Tale centro è una opportuna struttura del DSTN

b) su una costellazione di centri funzionali periferici, nei quali risiede:

1) - la capacità di raccogliere in tempo reale le osservazioni.

2) -la capacità di elaborare in tempo reale le osservazioni e valutare le eventuali condizioni di rischio sulla base della conoscenza dello specifico territorio e degli scenari di rischio ove possibili;

3) - di allertare ove necessario le strutture regionali di Protezione Civile.

Tali centri, come già indicato al punto precedente, sono dell'ordine di una decina. Struttura portante del sistema è una rete di teletrasmissione dei dati di osservazione e di previsione, sulla quale ognuno dei centri periferici conferisce l'osservazione e la previsione propria e acquisisce l'osservazione e la previsione di altre strutture quando esse risultino necessarie alla propria attività. La rete è riservata, attraverso protocolli definiti, allo scambio dati in tempo reale, e presenta il massimo grado di affidabilità e resilienza ad eventi estremi. Essa utilizza, attraverso modeste integrazioni la rete terrestre del SIMN estesa ai centri regionali, e in backup la rete satellitare SISAT (ex ARGO) di Protezione Civile. Il SIMN definisce e aggiorna in accordo con le Regioni ed il Dipartimento le specifiche di utilizzazione della rete di protocolli.

Criteri di allertamento

L'obiettivo primario del programma è l'estensione a tutto il territorio nazionale la determinazione oggettiva, basata cioè su criteri quantitativi, del verificarsi di condizioni pre-allarme ed allarme, e conseguente attivazione di una procedura di allertamento che consenta - preferibilmente in modo automatico - la certezza di allerta del personale in grado di valutare e seguire il fenomeno in atto, in modo da garantire il trasferimento delle informazioni necessarie alle Autorità competenti.

Come ricordato, la procedura obiettiva può essere basata su soglie pluviometriche, ovvero su più complessi modelli afflussi deflussi, ovvero sulla modellazione della propagazione della piena osservata idrometricamente. Poiché obiettivo del programma è tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno dirigere gli sforzi per conseguire un livello minimo in tutto il paese., costituito quindi dall'uso di soglie pluviometriche. Gli ambienti che già utilizzano procedure più complesse o più adatte agli specifici problemi saranno comunque inseriti nel sistema senza tuttavia provocare ad essi arretramenti o ritardi tecnologici.

La procedura completa basata sulle soglie pluviometriche si articola come segue:

1) -disponibilità di una base di dati di eventi storici di franamento, colata di fango o detrito e inondazione;

2) -correlazione degli eventi storici con le condizioni pluviometriche ed idrometriche osservate in corrispondenza degli eventi stessi;

3) -costruzione di soglie strumentali pluviometriche ed idrometriche affidabili per diverse aree morfologicamente omogenee.

4) -correlazione tra tali soglie strumentali, pluviometriche ed idrometriche e la previsione di precipitazione ottenuta dai modelli meteorologici.

Solo alcuni Soggetti hanno realizzato un tale sistema. Obbiettivo del Programma, per quanto attiene i sistemi di allerta, è quindi la realizzazione di un sistema nazionale distribuito in grado di emettere, per aree morfologicamente omogenee del territorio nazionale, avvisi in tempo reale in ordine a temuti eventi al suolo di dissesto diffuso e inondazione. La realizzazione richiede che sia instaurata una collaborazione tra il SIMN e le Strutture Regionali, con l'assistenza del GNDCI che renderà disponibile l'archivio nazionale delle Aree Vulnerate Italiane (AVI) e l'archivio della Valutazione delle piene (VAPI). I centri funzionali, sulla base di una specificazione delle attività definite consensualmente in sede centrale, provvederanno, entro i primi dodici mesi di attività:

1) - ad integrare le basi di dati di eventi storici nell'area di dominio con la base di dati AVI.

2) - a definire "gli scenari storici" ed a correlarli con la pluviometria storica.

3) - a correlare le previsioni con le osservazioni pluviometriche storiche.

Il sistema sarà via via reso operativo in termini sperimentali. Nei successivi diciotto mesi la direzione di progetto presso il SIMN provvederà alla certificazione di qualità dell'attività di ciascun centro funzionale ed alla definizione formale delle procedure di modellazione in tempo reale opportune per i corsi d'acqua di media e grande dimensione, coordinando azioni sperimentali per un numero significativo di bacini italiani nazionalmente distribuiti. Obbiettivo dell'azione è la graduale integrazione, nel sistema di allerta per soglie idrometriche e pluviometriche di un sistema di modellazione affidabile degli effetti al suolo.

5 - Piano finanziario e modalità attuative

Costi di realizzazione

Ripartizione per obiettivi funzionali

Nelle tabelle che seguono si riportano le ripartizioni indicative dei programmi secondo le annualità di spesa. Sono comprese anche le spese di gestione, la cui analisi è descritta più oltre

PROGRAMMA LEGGE 267 INCLUSI I FONDI OBB.1 REG. CEE-2081/93
(in miliardi di lire)

	VOCI	1998			1999			2000			TOTALI		
		Realiz.	Gest.	Tot.	Realiz.	Gest.	Tot.	Realiz.	Gest.	Tot.	Realiz.	Gest.	Tot.
1	Rete intranet	0.0	0.0	**0.0**	1.0	0.0	**1.0**	0.0	0.2	**0.2**	**1.0**	**0.2**	***1.2***
2	Adeguamento sistema centrale	0.0	0.0	**0.0**	3.0	0.0	**3.0**	0.0	0.6	**0.6**	**3.0**	**0.6**	***3.6***
3	Adeguamento centri funzionali	1.0	0.0	**1.0**	3.9	0.2	**4.1**	2.1	1.0	**3.1**	**7.0**	**1.2**	***8.2***
4	Potenziamento rete termopluvio	7.9	0.0	**7.9**	7.9	1.5	**9.5**	10.2	3.4	**13.5**	**26.0**	**4.9**	***30.9***
5	Potenziamento rete idrometrica	2.3	0.0	**2.3**	2.1	0.5	**2.6**	2.1	0.9	**3.0**	**6.5**	**1.4**	***7.9***
6	Potenziamento rilievi marittimi	0.0	0.0	**0.0**	2.0	0.0	**2.0**	0.0	0.4	**0.4**	**2.0**	**0.4**	***2.4***
7	Integrazione impianti meteo	0.5	0.0	**0.5**	1.5	0.1	**1.6**	1.0	0.4	**1.4**	**3.0**	**0.5**	***3.5***
8	Rete sperim. frane	1.0	0.0	**1.0**	2.0	0.2	**2.2**	1.0	0.6	**1.6**	**4.0**	**0.8**	***4.8***
9	Determinazione scale defl. teor.	2.0	0.0	**2.0**	2.0	0.4	**2.4**	1.9	0.8	**2.7**	**5.9**	**1.2**	***7.1***
10	Studi allarmi	0.0	0.0	**0.0**	4.0	0.0	**4.0**	4.0	0.8	**4.8**	**8.0**	**0.8**	***8.8***
11	Spese generali (2%)	0.3	0.0	**0.3**	0.6	0.1	**0.7**	0.5	0.2	**0.6**	**1.4**	**0.2**	***1.6***
	TOTALI	**15.0**	**0.0**	***15.0***	**30.0**	**3.0**	***33.0***	**22.8**	**9.2**	***32.0***	***67.8***	***12.2***	***80.0***

PROGRAMMA LEGGE 267 (in miliardi di lire)													
	VOCI	1998			1999			2000			TOTALI		
		Realiz.	Gest.	Tot.	Realiz.	Gest.	Tot.	Realiz.	Gest.	Tot.	Realiz.	Gest.	Tot.
1	Rete intranet	0.0	0.0	**0.0**	1.0	0.0	**1.0**	0.0	0.2	**0.2**	**1.0**	**0.2**	***1.2***
2	Adeguamento sistema centrale	0.0	0.0	**0.0**	2.0	0.0	**2.0**	0.0	0.4	**0.4**	**2.0**	**0.4**	***2.4***
3	Adeguamento centri funzionali	0.5	0.0	**0.5**	1.0	0.1	**1.1**	2.6	0.3	**2.9**	**4.1**	**0.4**	***4.5***
4	Potenziamento rete termopluvio	6.3	0.0	**6.3**	5.6	1.3	**6.9**	4.6	2.4	**7.0**	**16.5**	**3.7**	***20.2***
5	Potenziamento rete idrometrica	1.0	0.0	**1.0**	1.5	0.2	**1.7**	1.5	0.5	**2.0**	**4.0**	**0.7**	***4.7***
6	Potenziamento rilievi marittimi	0.0	0.0	**0.0**	1.0	0.0	**1.0**	0.5	0.2	**0.7**	**1.5**	**0.2**	***1.7***
7	Integrazione impianti meteo	0.5	0.0	**0.5**	1.5	0.1	**1.6**	1.0	0.4	**1.4**	**3.0**	**0.5**	***3.5***
8	Rete sperim. frane	0.5	0.0	**0.5**	1.0	0.1	**1.1**	0.5	0.3	**0.8**	**2.0**	**0.4**	***2.4***
9	Determinazione scale defl. teor.	1.0	0.0	**1.0**	1.0	0.2	**1.2**	1.4	0.4	**1.8**	**3.4**	**0.6**	***4.0***
10	Studi allarmi	0.0	0.0	**0.0**	2.0	0.0	**2.0**	2.0	0.4	**2.4**	**4.0**	**0.4**	***4.4***
11	Spese generali (2%)	0.2	0.0	**0.2**	0.4	0.0	**0.4**	0.3	0.1	**0.4**	**0.9**	**0.1**	***1.0***
	TOTALI	**10.0**	**0.0**	***10.0***	**18.0**	**2.0**	***20.0***	**14.4**	**5.6**	***20.0***	***42.4***	***7.6***	***50.0***

- Ripartizione per aree territoriali

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione indicativa dei programmi di spesa secondo le aree aggregate per bacini. Sono comprese le spese di gestione la cui analisi è descritta più oltre.

PIANO FINANZIARIO RIPARTITO PER AREE TERRITORIALI

PROGRAMMA L.267/98 INCLUSI I FONDI OBB.1 REG.. CEE-2081/93 (in milioni di lire)

AREA	NTRANET	SISTEMA CENTR.	CENTRI FUNZ	TERMO PLUVIO	IDRO	MARE	METEO	FRANE	SCALE DEFLUS.	ALLARMI	SPESE GEN.LI	TOTALI
Territorio Nazionale	40	3.000	150	0	0	1.500	0	0	0	0	100	**4.790**
Bacini Triveneti	170	0	1.000	2.175	0	500	0	1.000	1.100	980	140	**7.065**
Bacino Po	130	0	1.000	5.200	1.175	0	0	1.000	1.350	1.310	240	**11.305**
Bacini Liguri	120	0	500	0	0	0	0	0	200	130	20	**970**
Romagna Marche	170	0	900	2.400	0	0	0	0	450	570	90	**4.580**
Bacini Toscani	80	0	500	0	0	0	0	0	500	540	30	**1.650**
Lazio Umbria	120	0	300	575	0	0	0	0	600	630	60	**2.785**
Abruzzo Molise	30	0	300	1.450	75	0	0	0	300	350	50	**2.565**
Bacini Campania	30	0	400	2.500	1.125	0	0	1.000	400	510	120	**6.085**
Bacini Pugliesi	20	0	200	2.500	350	0	0	0	100	520	70	**3.760**
Calabro Lucani	50	0	400	2.375	1.025	0	0	1.000	350	630	130	**6.460**
Bacini Sicilia	20	0	250	4.400	1.600	0	0	0	350	690	150	**7.460**
Bacini Sardegna	20	0	200	1.275	350	0	0	0	200	640	70	**3.265**
Indivisibili	0	0	400	650	300	0	3.000	0	0	0	90	**4.440**
TOT. PARZ	**1.000**	**3.000**	**7.000**	**26.000**	**6.500**	**2.000**	**3.000**	**4.000**	**5.900**	**3.000**	**1.360**	**67.760**
COSTI GESTION	**200**	**600**	**1.200**	**4.900**	**1.400**	**400**	**500**	**300**	**1.200**	**300**	**240**	**12.240**
TOTALI	***1.200***	***3.600***	***8.200***	***30.900***	***7.900***	***2.400***	***3.500***	***4.300***	***7.100***	***3.300***	***1.600***	***80.000***

PROGRAMMA L.267/98 (in milioni di lire)

AREA	NTRANET	SISTEMA CENTR.	CENTRI FUNZ	TERMO PLUVIO	IDRO	MARE	METEO	FRANE	SCALE DEFLUS.	ALLARMI	SPESE GEN.LI	TOTALI
Nazionale	40	2.000	100	0	0	1.200	0	0	0	0	70	**3.410**
Triveneti	170	0	500	350	0	300	0	0	700	490	60	**3.070**
Po	130	0	450	2.300	700	0	0	0	300	900	110	**5.390**
Liguri	100	0	300	0	0	0	0	0	100	60	20	**680**
Romagna Marche	170	0	500	1.600	0	0	0	0	300	290	60	**2.920**
Toscani	30	0	300	0	0	0	0	0	300	260	40	**980**
Lazio Umbria	140	0	400	0	0	0	0	0	350	310	40	**1.240**
Abruzzo Molise	30	0	100	975	50	0	0	0	200	180	30	**1.565**
Campania	30	0	300	1.800	875	0	0	1.000	200	260	90	**4.555**
Pugliesi	20	0	100	1.800	200	0	0	0	50	260	50	**2.480**
Calabro Lucani	50	0	300	2.000	600	0	0	1.000	150	320	90	**4.510**
Sicilia	20	0	250	3.500	975	0	0	0	150	350	110	**5.355**
Sardegna	20	0	100	400	500	0	0	0	100	320	40	**1.480**
Indivisibili	0	0	400	775	300	0	3.000	0	0	0	90	**4.565**
TOT. PARZ.	**1.000**	**2.000**	**4.100**	**16.500**	**4.000**	**1.500**	**3.000**	**2.000**	**3.400**	**4.000**	**900**	**42.400**
COSTI GESTION	**200**	**400**	**400**	**3.700**	**700**	**200**	**500**	**400**	**600**	**400**	**100**	**7.600**
TOTALI	***1.200***	***2.400***	***4.500***	***20.200***	***4.700***	***1.700***	***3.500***	***2.400***	***4.000***	***4.400***	***1.000***	***50.000***

Costi di gestione delle reti

Sulla scorta dell'esperienza maturata dal SIMN relativamente alla gestione degli impianti di monitoraggio in tempo reale e delle reti informatiche, risulta che i costi di gestione annua, a regime, ammontano a circa il 20 % delle spese di installazione dei sistemi, di cui il 12% di manutenzione ed l'8% di varie.

Si è ipotizzato che gli oneri di gestione delle reti siano, ogni anno, conseguenti alle installazioni che si sono attuate negli anni precedenti quello cui ci si riferisce. Conseguentemente per il primo anno di finanziamento (1998) non si sono accantonati fondi per la gestione, mentre per il secondo anno (1999) gli oneri sono relativi alle installazioni attuate nel primo anno, e così via.

Al completamento del potenziamento programmato, utilizzando i fondi erogati nel triennio 98/2000, per provvedere alla manutenzione ed alla gestione - *a regime* - delle reti realizzate, è indispensabile, da quanto precede, che i fondi annualmente destinati alla manutenzione e gestione vengano incrementati di lire 16 MD .

Modalità attuative

Durante la redazione del programma sono state necessariamente esaminate le problematiche connesse con l'attuazione del programma stesso.

Per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo della sua realizzazione è istituito uno specifico Comitato tecnico, presieduto dal Capo del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali e formato da un rappresentante del SIMN, un rappresentante della Protezione Civile, un rappresentante indicato di intesa dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, un rappresentante del GNDCI, un rappresentante dell'Aeronautica Militare, un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, un rappresentante dell'ANPA, un rappresentante del Ministero per le risorse Agricole e dieci rappresentanti indicati dalle Regioni.
Il Comitato avrà principalmente il compito di:
- Completare ed aggiornare il censimento delle reti;
- Disegnare le azioni di attuazione del Programma;
- Individuare le modalità di esecuzione dei vari progetti;
- Verificare la necessaria compatibilità del Programma con la normativa in evoluzione e con l'attuazione delle indicazioni del D.L.vo n°112/98.

99A0533

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1998.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 recante: «Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'art. 21, comma 3;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1998, recante «Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Considerata l'opportunità di apportare al suddetto ordinamento transitorio modifiche di adattamento al programma di attività del nuovo Governo;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, il comma 1 è così sostituito:

«*1.* Il presente decreto disciplina le seguenti strutture generali: l'ufficio stampa e del portavoce; l'ufficio del consigliere diplomatico; l'ufficio del consigliere militare; l'ufficio del cerimoniale; l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; il dipartimento per il coordinamento amministrativo; il dipartimento per gli affari economici; il dipartimento degli affari generali e del personale; l'ufficio bilancio e contabilità; l'ufficio servizi amministrativi e tecnici; l'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica; l'ufficio del segretario generale; l'ufficio del sovrintendente; il servizio per il controllo interno; l'ufficio di segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»;

b) all'art. 4, comma 2, sono soppresse le parole «e del dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali»;

c) all'art. 4, comma 3, alle parole «del dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici» sono sostituite le parole: «dell'ufficio bilancio e contabilità, dell'ufficio dei servizi amministrativi e tecnici, dell'ufficio del sovrintendente»;

d) all'art. 8, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dell'ufficio, opera, in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento che cura i compiti in materia attribuiti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio è preposto il capo dell'ufficio.»;

e) all'art. 12, comma 1, le parole «articoli 13, 14, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14 e 15»;

f) gli articoli 15 e 16 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 15 *(Dipartimento per gli affari economici)*. — *1.* Il Dipartimento per gli affari economici opera in materia di: analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico finanziari di carattere generale; attività di concertazione del Governo con le parti sociali e monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi economico finanziari programmati; occupazione, in riferimento anche all'attuazione ed aggiornamento del protocollo sulle politiche dei redditi e dell'occupazione nelle aree depresse; interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziale; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.

2. Il Dipartimento per gli affari economici comprende i seguenti uffici:

ufficio per il coordinamento dell'attività economica;

ufficio per la finanza pubblica;

ufficio per lo sviluppo e l'occupazione.

3. L'ufficio per il coordinamento dell'attività economica si articola nei seguenti servizi:

servizio coordinamento e valutazione attività di Governo;

servizio attività produttive, ricerca e innovazione tecnologica;

servizio politica economica internazionale e fondi Unione europea.

4. L'ufficio per la finanza pubblica si articola nei seguenti servizi:

servizio coordinamento finanza pubblica;

servizio stato sociale;

servizio documentazione economica e statistica.

5. L'ufficio per lo sviluppo e l'occupazione si articola nei seguenti servizi:

servizio mercato del lavoro;

servizio sviluppo del territorio;

servizio mercati finanziari e assetto dei mercati.»;

g) l'art. 18 è sostituito dai seguenti:

«Art. 18 *(Ufficio bilancio e contabilità)*. — *1.* L'ufficio bilancio e contabilità provvede agli adempimenti di natura finanziaria, patrimoniale e contabile relativi all'attività della Presidenza.

2. L'ufficio bilancio e contabilità si articola nei seguenti servizi:

servizio bilancio;

servizio spese di funzionamento e gestioni varie;

servizio cassa ed erogazione spese diverse.

Art. 18-*bis (Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici)*. — *1.* L'ufficio per i servizi amministrativi e tecnici provvede alla stipulazione dei contratti per l'acquisizione dei beni strumentali e dei servizi inerenti allo svolgimento dell'attività di istituto, nonché alla loro

gestione, con esclusione di quelli informatici e telematici. Nell'ambito dell'ufficio opera il centralino telefonico.

2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio immobili;
servizio contratti;
servizio impianti;
servizio automezzi.»;

h) all'art. 20, comma 3, gli ultimi due periodi sono soppressi e sostituiti dal seguente: «All'ufficio fa capo il servizio di accettazione della corrispondenza. Il comma 5 dell'art. 20 è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dell'ufficio opera la segreteria speciale»;

i) l'art. 20, comma 4, è sostituito dal seguente:

«*4.* L'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio coordinamento interno;
servizio di supporto alle funzioni istituzionali;
servizio di supporto alle funzioni strumentali;
servizio dati del programma di Governo e monitoraggio dell'attuazione.»;

l) dopo l'art. 20, è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-*bis (Ufficio del sovrintendente)*. — *1.* L'ufficio assicura la tempestiva realizzazione delle esigenze strumentali e logistiche del presidente e di altre autorità residenti presso la sede del Governo e cura il mantenimento e il decoro della stessa sede. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:

servizio di intendenza;

servizio di assistenza alle esigenze strumentali del presidente.»;

m) all'art. 21, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Alla direzione del servizio è preposto un collegio composto da tre membri nominati con decreto del presidente tra dirigenti generali o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalità. Con il medesimo decreto è nominato il presidente del collegio».

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 21

99A0534

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1998, n. **500.**

Regolamento recante norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, così come da ultimo sostituito dalla legge 26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad emanare regolamenti per stabilire, in conformità delle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dalla predetta legge e dal regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 94/4 del 14 febbraio 1994 che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;

Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, così come da ultimo sostituito dalla legge 26 novembre 1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali diversi da quelli contemplati dal citato regolamento n. 918/83/CEE del 28 marzo 1983 e il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto all'importazione delle merci a seguito viaggiatori;

Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 1996, n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1996, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merce importata a seguito viaggiatori;

Ritenuta la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale alle disposizioni contenute nell'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali;

Considerato che il titolo XI del citato regolamento n. 918/83, fissa i criteri per l'ammissione alla franchigia dei beni contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori,

e dà altresì facoltà agli Stati membri di ridurre il valore e le quantità delle merci da amettere in franchigia se queste sono importate:

dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera;

dai lavoratori frontalieri;

dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i Paesi terzi e la Comunità;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1998;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. Sono amessi alla franchigia dai diritti doganali gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori in provenienza da Paesi terzi portano con sé nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e il loro valore non superi 175 unità di conto europee.

2. Tale importo è ridotto a novanta unità di conto europee per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

3. Per i seguenti generi la franchigia è accordata entro i limiti dei quantitativi appresso indicati:

Denominazione delle merci	Quantità
a) *Prodotti del tabacco:*	
sigarette	200 pezzi
oppure	
sigaretti (sigari di peso massimo 3 g a pezzo)	100 pezzi
oppure	
sigari	50 pezzi
oppure	
tabacco da fumare	250 gr
b) *Alcol e bevande alcoliche:*	
bevande distillate e bevande alcoliche di un grado alcolico superiore a 22% vol.: alcol etilico non denaturato di 80% vol. e più	in tot. 1 litro
oppure	
bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcol, tafia, sakè o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti, vini liquorosi	in tot. 2 litri
e	
vini tranquilli	in tot. 2 litri
c) *Profumi*	50 gr
e	
acqua da toilette	1/4 litro
d) *Caffè*	500 gr
oppure	
estratti o essenze di caffè	200 gr
e) *Tè*	100 gr
oppure	
estratti o essenze di tè	40 gr

4. Per «viaggiatore» si intende, ai sensi dell'articolo 236 del regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:

a) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale;

b) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo.

5. Per «importazioni prive di ogni carattere commerciale» si intendono, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, punto *b)*, del regolamento (CEE) n. 918/83, le importazioni che:

a) presentano carattere occasionale, e

b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci non debbono riflettere, per la loro natura o quantità, alcuno intento di carattere commerciale.

6. I viaggiatori di età inferiore a diciasette anni sono esclusi dalla franchigia prevista per i prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* e, se inferiori a quindici anni, anche dalla franchigia di cui alla lettera *d)*.

7. Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui al comma 3, non va calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere in franchigia.

Art. 2.

1. Per gli oggetti e i generi importati dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei servizi di trasporto utilizzati nel traffico tra i Paesi terzi e la Comunità, è concessa la franchigia nei limiti di un valore di 20 unità di conto europee; per i generi soggetti a limitazione quantitativa i rispettivi limiti sono fissati come segue:

Denominazione delle merci	Quantità
a) *Prodotti del tabacco:*	
sigarette	20 pezzi
oppure	
sigaretti (sigari di peso massimo di 3 g a pezzo)	10 pezzi
oppure	
sigari	5 pezzi
oppure	
tabacco da fumo	25 gr

Denominazione delle merci	Quantità
—	—
b) *Bevande alcoliche:*	
bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titolo alcolometrico superiore a 22% vol.; alcol etilico non denaturato di 80% vol. o più	1/8 litro
oppure	
bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcolometrico pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti, vini liquorosi	1/4 litro
e	
vini tranquilli	1/4 litro
c) *Profumi*	1 cl
e	
acqua di toilette	2,5 cl
d) *Caffè*	15 gr
oppure	
estratti o essenze di caffè	10 gr
e) *Tè*	25 gr
oppure	
estratti o essenze di tè	10 gr

2. Per «zona di frontiera», fatte salve le relative convenzioni, si intende, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 918/83, una zona di 15 km di profondità in linea d'aria dalla frontiera. Sono considerati parte di tale zona i comuni il cui territorio è parzialmente in essa compreso.

3. Per «lavoratore frontaliero» si intende, ai sensi del precitato articolo 49, del regolamento n. 918/83 ogni persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro.

Art. 3.

1. Il decreto ministeriale 26 gennaio 1996, n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1996, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 32

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti dei Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislavi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 14 delle disposizioni preliminari alle tariffe dei dazi doganali d'importazione, approvate con D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, è così formulato:

«Art. 14. — 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformità alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alla franchigia dai diritti doganali prevista dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.

2. Con successivi regolamenti, approvati con decreto del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie».

— Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 105 del 23 aprile 1983.

— La direttiva CEE n. 94/4, che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da Paesi terzi e dei limiti per gli acquisiti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 60 del 3 marzo 1994 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 5 maggio 1994, 2ª serie speciale.

— La direttiva CEE 69/169, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, più volte modificata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 133 del 4 giugno 1969.

— L'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, è così formulato:

«Art. 12. — 1. Salvò quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, è concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.

2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo è disposta, con carattere di obbligatorietà, dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscossa all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonché dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera *d)*, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977».

— L'art. 49 del citato regolamento (CEE) n. 918/83 è così formulato:

«Art. 49. — 1. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o le quantità delle merci da ammettere in franchigia se queste sono importate:

dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera;

dai lavoratori frontalieri;

dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità.

Tali restrizioni non sono applicabili se le persone residenti nella zona di frontiera provano che esse non rientrano dalla zona di frontiera del paese limitrofo. Esse restano tuttavia applicabili ai lavoratori frontalieri e al personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità se importano merci in occasione di uno spostamento effettuato nel quadro della loro attività professionale.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 si intende:

per «zona di frontiera», fatte salve le relative convenzioni, una zona che non supera 15 km di profondità in linea d'aria dalla frontiera. Devono essere considerati parte di tale zona i comuni il cui territorio è parzialmente in essa compreso; gli Stati membri possono prevedere deroghe in proposito;

per «lavoratore frontaliero», ogni persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 236 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 253 dell'11 ottobre 1993, è così formulato:

«Art. 236. — Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per «viaggiatore» si intende:

A. all'importazione:

1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale, nonché

2) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un Paese terzo;

B. all'esportazione:

1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale, nonché

2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno, lasci il territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale».

99G0043

DECRETO 20 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata delle entrate di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 183 dell'11 gennaio 1999 con la quale il responsabile della sezione staccata delle entrate di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento del medesimo ufficio per i giorni 25 e 27 novembre 1998, a causa di uno stato di agitazione del personale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento della sezione staccata delle entrate di Napoli per i giorni 25 e 27 novembre 1998, a causa di uno stato di agitazione del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 gennaio 1999

Il direttore regionale: REALE

99A0635

DECRETO 20 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti privati di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 40 dell'8 gennaio 1999 con la quale il direttore dell'ufficio registro atti privati di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento del medesimo ufficio per i giorni 25 e 27 novembre 1998, a causa di uno stato di agitazione del personale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti privati di Napoli per i giorni 25 e 27 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 gennaio 1999

Il direttore regionale: REALE

99A0636

DECRETO 20 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del 1º ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1001 del 13 gennaio 1999 con la quale il direttore del 1° ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento del medesimo ufficio per il giorno 27 novembre 1998, a causa di uno stato di agitazione del personale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del 1° ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli per il giorno 27 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 gennaio 1999

Il direttore regionale: REALE

99A0637

DECRETO 20 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro bollo e demanio di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 140 dell'11 gennaio 1999 con la quale il direttore dell'ufficio registro bollo e demanio di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento del medesimo ufficio per il giorno 27 novembre 1998, a causa di uno stato di agitazione del personale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro bollo e demanio di Napoli per il giorno 27 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 gennaio 1999

Il direttore regionale: REALE

99A0638

DECRETO 20 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti pubblici di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 60 dell'11 gennaio 1999 con la quale il direttore dell'ufficio registro atti pubblici di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento del medesimo ufficio per il giorno 27 novembre 1998, a causa di uno stato di agitazione del personale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti pubblici di Napoli per il giorno 27 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 gennaio 1999

Il direttore regionale: REALE

99A0639

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 gennaio 1999.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL per l'esercizio 1997.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1997 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative, lire 81.430.462.230 a fronte di 76.979 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, L. 967.660.876 a fronte di 15.548 rendite gestite;

Decretano:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1997, nella seguente misura:

L. 1.057.827 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 62.237 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita1iana.

Roma, 12 gennaio 1999

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il direttore generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
DADDI

99A0535

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 novembre 1998.

Ricerca donatore non consanguineo di midollo osseo presso i registri esteri dei donatori.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la egge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 6, primo comma, lettera *a)*, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed in particolare l'art. 3, comma quinto, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della sanità sono previsti i criteri di fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico e sono, altresì stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa da porre a carico dei bilanci delle aziende U.S.L.;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1989, 24 gennaio 1990, 30 agosto 1991, 17 giugno 1992 e 13 maggio 1993, con i quali è stata data attuazione a detta disposizione;

Visto, in particolare l'art. 7 del richiamato decreto del 3 novembre 1989, che prevede alcune deroghe alla disciplina generale;

Ritenuto di integrare dette deroghe con riguardo alla ricerca e prelievo di midollo allogenico da donatori iscritti in registri esteri;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, concernente criteri per usufruire di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 3 novembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

«5. Limitatamente alla ricerca di donatore non consanguineo di midollo compatibile ed al relativo prelievo, operati attraverso i registri dei donatori di midollo ed i centri ematologici esteri, per il tramite dell'Italian Bone Marrow Donors Registry (I.B.M.D.R.), istituito e gestito dall'ospedale Galliera di Genova, il concorso nelle relative spese è disciplinato come segue:

la spesa della tassa di attivazione della ricerca è a carico dell'assistito ed è versata dall'assistito stesso direttamente all'I.B.M.D.R. di Genova;

la spesa per la ricerca è a carico della U.S.L., territorialmente competente, nella misura delle tariffe, prefissate dai registri esteri. A tal fine l'I.B.M.D.R. di Genova fatturerà gli oneri richiesti dai registri esteri direttamente alla U.S.L. competente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 1

99A0536

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 gennaio 1999.

Acidificazione dei prodotti vinicoli arricchiti precedentemente con mosti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle province di Treviso e Verona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'art. 21 del regolamento CEE il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb CII e CIII;

Tenuto conto che la regione Veneto - Direzione generale per le politiche agricole strutturali e di mercato ha segnalato che nel territorio delle province di Treviso e Verona si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare i prodotti vinicoli che siano stati precedentemente arricchiti con mosti concentrati e con mosti concentrati rettificati nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 21 del regolamento CEE n. 822/87;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione U.E. con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «È lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera *a)* e *b)* dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21»;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna 1998/99 è consentito acidificare i vini i cui mosti sono stati precedentemente sottoposti ad arricchimento ed ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle province di Treviso e Verona.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti della regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

Il direttore generale reggente: SALVO

99A0539

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con la quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzione provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi:

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «La Marilena» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio V. Finizia in data 17 luglio 1972, repertorio n. 83216, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2739, B.U.S.C. n. 1277/121886;

società cooperativa «La Spiga» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio M.S. Romagnoli in data 27 maggio 1986, repertorio n. 19954, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8221, B.U.S.C. n. 3477/220526;

società cooperativa «La Pugliese» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio A. Trombetta in data 26 aprile 1981, repertorio n. 31186, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5098, B.U.S.C. n. 2494/184640;

società cooperativa «La Nuova Sorgente» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio M. Delfino in data 28 febbraio 1972, repertorio n. 116847, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2688, B.U.S.C. n. 1271/121834.

Foggia, 17 novembre 1998

Il direttore: GONNELLA

99A0540

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edmondo De Amicis a r.l.», in Solesino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorita governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 16 novembre 1998 nei confronti della società cooperativa edilizia «Edmondo De Amicis a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1980 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio, e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia «Edmondo De Amicis a r.l.», avente sede in Solesino (Padova), costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi, in data 21 agosto 1968, repertorio n. 21100, registro società n. 6645, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1070/106320, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 14 dicembre 1998

Il dirigente: ORLANDI

99A0541

DECRETO 18 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Castello S.r.l.», in Marciana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LIVORNO

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Verificate le risultanze dell'accertamento ispettivo nei confronti della sottoelencata cooperativa, dal quale emerge che lo scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Visto il decreto direttoriale di decentramento del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta di diritto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Castello S.r.l.», con sede in Marciana, costituita per rogito notaio Angelo Sangalli in data 7 ottobre 1978, repertorio n. 25408, registro società n. 7165, tribunale di Livorno.

Livorno, 18 dicembre 1998

Il direttore: PASCARELLA

99A0568

DECRETO 5 gennaio 1999.

Determinazione, per l'anno 1999, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1998 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1998;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 1999, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1999 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Art. 3.

I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Art. 4.

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1, va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1999

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
BASSOLINO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
CUSUMANO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilita' polisettoriali 5098000	Impiegati con funzioni direttive semplici 4429000	Impiegati di concetto ed assimilati 3584000	Impiegati d'ordine ed operai specializzati 3114000	Operai 2647000
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilita' polisettoriali 5098000	Impiegati con funzioni direttive semplici 4429000	Impiegati di concetto ed assimilati 3584000	Impiegati d'ordine ed operai specializzati 3114000	Operai 2647000
Credito	Terza area profess. IV livello 4913000	Terza area profess. III livello 4679000	Terza area profess. II livello 4523000	Terza area profess. I livello 4369000	Seconda area professionale 3744000
Assicurazioni	Capi ufficio 4321000	Vice capi ufficio 3931000	Impiegati di concetto 3659000	Impiegati d'ordine 3360000	Ausiliari 3075000
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 3375000	Impiegati di concetto (II e III livello) 3169000 2969000	Personale d'ordine (IV livello) 2816000	Altro personale (V livello) 2720000	Altro personale (VI livello) 2030000

SETTORE	QUALIFICHE				
	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali (funz. II categoria)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalita' (funz. III categoria)	Impiegati di concetto e operatori aereonautici (III livello)	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)	Impiegati e operai (VI, VII, VIII, IX livello contrattuale)
Trasporto aereo	4705000	4299000	4032000	3359000	3227000

SETTORE	QUALIFICHE						
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 5834000	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 4913000	Assistenti attivita' professionali e capi squadra (V livello) 4384000	Maestranze qualificate (III e IV livello) 4167000	Aiuti attivita' tecniche e professionali (II livello) 3423000	Operai generici 3154000	Generici cinematografici 3004000
	Impiegati direttivi 3323000	Impiegati con funzioni direttive 2984000	Impiegati di concetto 2714000	Impiegati d' ordine 2455000	Operai specializzati 2646000	Operai 2322000	
Spettacolo	Professori d' orchestra 3154000	Artisti del coro 2382000	Tersicorei 2827000	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale	2351000		
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 3136000	Impiegati d' ordine e operai qualificati 2686000	Operai 2477000				

SETTORE	QUALIFICHE					
	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)	Operai specializzati super	Operai specializzati
Agricoltura	2302000	2121000	1982000	1870000	2134000	2045000

SETTORE	Fascia	QUADRI Retribuzione nazionale			Retribuzione convenzionale
Industria	I		Fino a	5459000	5459000
	II	da	5459001 a	6239000	6239000
	III	da	6239001 in poi		7149000
Autotrasporto e spedizione merci	I		Fino a	5459000	5459000
	II	da	5459001 a	6239000	6239000
	III	da	6239001 in poi		7149000
Credito	I		Fino a	5070000	5070000
	II	da	5070001 in poi		5459000
Agricoltura	Unica		—		2443000
Assicurazioni	I		Fino a	4523000	4523000
	II	da	4523001 a	4990000	4990000
	III	da	4990001 in poi		5459000
Commercio	I		Fino a	3284000	3284000
	II	da	3284001 a	4149000	4149000
	III	da	4149001 in poi		4981000
Trasporto aereo	I		Fino a	5642000	5642000
	II	da	5642001 a	6449000	6449000
	III	da	6449001 in poi		7389000

SETTORE	Fascia	DIRIGENTI Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Industria	I	Fino a 8119000	8119000
	II	da 8119001 a 10648000	10648000
	III	da 10648001 a 13842000	13842000
	IV	da 13842001 a 17300000	17300000
	V	da 17300001 in poi	20629000
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 8119000	8119000
	II	da 8119001 a 10648000	10648000
	III	da 10648001 a 13842000	13842000
	IV	da 13842001 a 17300000	17300000
	V	da 17300001 in poi	20629000
Credito	I	Fino a 7986000	7986000
	II	da 7986001 a 10699000	10699000
	III	da 10699001 a 12776000	12776000
	IV	da 12776001 a 14694000	14694000
	V	da 14694001 in poi	17248000
Agricoltura	Unica	—	4233000
Assicurazioni	I	Fino a 7986000	7986000
	II	da 7986001 a 10699000	10699000
	III	da 10699001 a 12776000	12776000
	IV	da 12776001 a 14694000	14694000
	V	da 14694001 in poi	17248000
Commercio	I	Fino a 7591000	7591000
	II	da 7591001 a 9810000	9810000
	III	da 9810001 a 11991000	11991000
	IV	da 11991001 in poi	14172000
Trasporto aereo	I	Fino a 8393000	8393000
	II	da 8393001 a 11008000	11008000
	III	da 11008001 a 14310000	14310000
	IV	da 14310001 a 17886000	17886000
	V	da 17886001 in poi	21326000

SETTORE	Fascia	GIORNALISTI Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Giornalismo	I	Fino a 4415000	4415000
	II	da 4415001 a 7197000	7197000
	III	da 7197001 a 8506000	8506000
	IV	da 8506001 a 9977000	9977000
	V	da 9977001 in poi	11702000

99A0569

DECRETO 7 gennaio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Campo dei fiori» a responsabilità limitata, con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio Antonio Schettino in data 6 febbraio 1981, repertorio n. 4078, registro società n. 6962, B.U.S.C. n. 1932/182032;

2) società cooperativa edilizia «Michelangelo» a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Antonio Alfonsi in data 25 giugno 1982, repertorio n. 13523, registro società n. 7793, B.U.S.C. n. 2062/192502;

3) società cooperativa edilizia «Roccasecca» a responsabilità limitata, con sede in Roccasecca dei Volsci (Latina), costituita per rogito notaio Raffaele Mandato in data 14 febbraio 1990, repertorio n. 58524, registro società n. 16084, B.U.S.C. n. 2899/246386;

4) società cooperativa edilizia «Nei secoli fedele» a responsabilità limitata, con sede in Priverno (Latina), costituita per rogito notaio Alvaro Falessi in data 16 agosto 1992, repertorio n. 34499, registro società n. 18625, B.U.S.C. n. 3094/258686.

Latina, 7 gennaio 1999

Il direttore: D'INCERTOPADRE

99A0542

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi ai progetti Laurin e Nedlib del programma comunitario per le biblioteche, per l'anno 1998. (Deliberazione n. 119/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Vista la decisione del parlamento europeo e del Consiglio n. 1110/94/CE del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998);

Vista la decisione del Consiglio n. 94/801/CE del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche di interesse comune (1994-1998);

Vista la nota d'informazione della commissione n. 96/C381/22 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C381 del 17 dicembre 1996) relativa al quarto invito a presentare proposte in merito al programma

specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche di interesse generale settore 5: biblioteche;

Visti i progetti Laurin (Libraries and Archives Collecting Newspaper Clippings Unified for Their Integration to Networks) e Nedlib (Network European Deposit Library), selezionati ed ammessi a negoziazione con la commissione delle Comunità europee, per i quali sono stati, altresì, sottoscritti i relativi contratti e che prevedono per l'Italia, quali *Associated Contractors*, rispettivamente, la biblioteca statale «A. Baldini» di Roma e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

Viste le note n. 6226, in data 11 giugno 1998, e n. 9087, in data 17 settembre 1998, con le quali il Ministero per i beni culturali e ambientali, a fronte di contributi comunitari pari a 85.370 ecu, quantifica in 311 milioni di lire il fabbisogno finanziario nazionale per la realizzazione delle suddette iniziative, richiedendo l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per un importo pari a 170 milioni di lire;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dei progetti Laurin e Nedlib, di cui alle premesse, comportanti un cofinanziamento di parte nazionale di complessivi 311 milioni di lire, di cui 141 milioni di lire a carico degli istituti partecipanti, è autorizzato un contributo di 170 milioni di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. L'importo a carico del Fondo viene ripartito tra i soggetti interessati come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Il predetto Fondo, nel limite dell'ammontare sopraindicato, provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1998, n. 568 - sulla base delle richieste del Ministero medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli istituti partecipanti adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai progetti ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 49

ALLEGATO 1

PROGRAMMA COMUNITARIO PER LE BIBLIOTECHE - PROGETTI «LAURIN» E «NEDLIB». COFINANZIAMENTO STATALE *EX LEGE* N. 183/1987.

	Milioni di lire
1) Progetto Laurin - Libraries and Archives Collecting Newspaper Clipping Unified for Their Integration to network - Biblioteca statale «A. Baldini» di Roma	65
2) Progetto Nedlib - Network European Deposit Library - Biblioteca nazionale centrale di Firenze	105
Totale . . .	170

ALLEGATO 2

PROGRAMMA COMUNITARIO DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA - COFINANZIAMENTO NAZIONALE *EX LEGE* N. 183/1987 - ANNO 1998.

	Milioni di lire
Fabbisogno occorrente per le spese menzionate nell'allegato I di cui all'art. 1 della Dec. n. 98/493/CE per l'acquisto e la modernizzazione di impianti d'ispezione e controllo	1.575,724
Fabbisogno occorrente per le spese menzionate nell'allegato II di cui all'art. 2, comma 1, par. 1, della Dec. n. 988/493/CE per l'attuazione del sistema di controllo satellitare (blue-boxes e centro controllo) delle navi da pesca	1.367,457
Totale . . .	2.943,181

99A0570

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, di alcune misure nel settore agricolo a carattere strutturale, cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia, per le annualità dal 1995 al 1998. (Deliberazione n. 120/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE n. 1272/88, n. 1609/89 e n. 2328/91 (Tit. VII e VIII - misure agroambientali e forestali) concernenti, rispettivamente, il ritiro dei terreni dalla produzione (set-aside strutturale), la forestazione su set-aside e misure agroambientali e forestali;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 4534, in data 22 luglio 1998, nella quale viene quantificato in L. 140.439.218.670 il fabbisogno nazionale da trasferire all'AIMA, organismo erogatore, per le annualità dal 1995 al 1998, in relazione ad azioni nel settore agricolo a carattere strutturale cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione di alcune misure nel settore agricolo a carattere strutturale di cui ai regolamenti comunitari n. 1609/89 e n. 2328/91 ed ai fini, altresì, di rimborsare all'AIMA i contributi già erogati a titolo del regolamento n. 1272/88, è autorizzato in favore dell'AIMA stessa, per le annualità dal 1995 al 1998, un finanziamento nazionale pubblico pari a L. 140.439.218.670 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, come indicato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AIMA, quale organismo pagatore. Le predette richieste dovranno riguardare, a responsabilità del suddetto organismo pagatore, la sola quota parte nazionale relativa ad azioni cofinanziate dall'Unione europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, sia degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario.

3. Il Fondo medesimo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero per le politiche agricole e l'AIMA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi alle azioni ed effettuano i controlli di competenza.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 52

ALLEGATO

FINANZIAMENTO IN FAVORE DELL'AIMA A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183 - ANNI 1995-1998.

Azioni del FEOGA - Garanzia a carattere strutturale

Regolamento	(in lire)
N. 1272/88 (set-aside, campagna 1995-96)	109.532.660.810 *
N. 1272/88 (set-aside, campagna 1996-97)	18.906.557.860 *
N. 1609/89 (forestazione su set-aside, campagna 1997-98)	7.000.000.000
N. 2328/91 (misure agroambientali e forestali campagna 1997-98)	5.000.000.000
Totale	140.439.218.670

(*) Contributi già erogati dall'AIMA ai produttori agricoli.

99A0571

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi al programma di controllo dell'attività di pesca per l'anno 1998, di cui ai regolamenti CEE n. 2847/93, CE n. 686/97 e CE n. 1489/97. (Deliberazione n. 121/98).

IL COMITATO INTERMINISTRIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997 concernente «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», da cui discende che il Ministero per le politiche agricole succede nei rapporti tra il soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla legge n. 491 del 4 dicembre 1993 e le capitanerie di porto;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, come modificato dal regolamento CE n. 686/97, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 1489/97, recante modalità di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 2847/93;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 95/523/CE dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del citato regime di controllo dell'attività di pesca;

Vista la decisione della commissione n. 98/439/CE, del 30 giugno 1998, che quantifica in 7.217.573 ecu l'importo delle spese ritenute ammissibili, stabilendo altresì in 1.525.320 ecu il contributo finanziario comunitario per la realizzazione nell'anno 1998 delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo;

Considerata, pertanto, la necessità di assicurare la copertura della corrispondente quota nazionale del programma, pari a 1.525.320 ecu, valutati in 2.943,181 milioni di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.929,55 lire) conformemente alla decisione comunitaria;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le note del Ministero per le politiche agricole - D.G. pesca e acquacoltura n. 6230927 del 15 gennaio 1998 e n. 62312870 del 3 agosto 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, richiamato in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico, per l'annualità 1998, pari a 2.943,181 milioni di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole - D.G. pesca e acquacoltura.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 39

ALLEGATO

PROGRAMMA COMUNITARIO DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA - COFINANZIAMENTO NAZIONALE *EX LEGE* N. 183/1987 - ANNO 1998.

	Milioni di lire
Fabbisogno occorrente per le spese menzionate nell'allegato I di cui all'art. 1 della Dec. n. 98/493/CE per l'acquisto e la modernizzazione di impianti d'ispezione e controllo	1.575,724
Fabbisogno occorrente per le spese menzionate nell'allegato II di cui all'art. 2 comma 1, par. 1, della Dec. n. 98/493/CE per l'attuazione del sistema di controllo satellitare (blue-boxes e centro controllo) delle navi da pesca	1.367,457
Totale . . .	2.943,181

99A0572

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi al progetto «International bottom trawl survey in the Mediterranean» (MEDITSIT) della Società italiana di biologia marina, per il periodo 1998-1999. (Deliberazione n. 123/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3499/1991 relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee n. 97/C232/09 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 232 del 31 luglio 1997) che invita a presentare proposte per progetti di studi socio-economici nel quadro della politica comune della pesca;

Considerato che la Società italiana di biologia marina (SIBM) ha presentato alla commissione europea, a norma del citato regolamento CEE n. 3499/91, un progetto denominato «Bottom trawl survey in the Mediterranean» (MEDITSIT) da inserire nel quadro degli studi a supporto della politica comunitaria della pesca per gli Stati membri del bacino del Mediterraneo;

Considerato altresì che il Ministro per le politiche agricole con nota n. 6223288 del 15 giugno 1998 ha rappresentato l'interesse della propria Amministrazione per una piena realizzazione del progetto in questione, attesa anche la validità scientifica dell'istituzione richiedente;

Considerato che i risultati dei lavori svolti dalla predetta SIBM saranno utilizzati dal Ministero per le politiche agricole per la definizione di un programma di sfruttamento razionale delle risorse ittiche;

Vista la nota n. 36145 del 15 dicembre 1997, con la quale la commissione delle Comunità europee comunica alla Società italiana di biologia marina la concessione di un contributo di 895.600 ecu, pari al 50 per cento della spesa prevista per il citato progetto;

Considerato che a fronte delle suddette risorse comunitarie occorre provvedere ad assicurare il corrispondente finanziamento nazionale pubblico, valutato in 1,737 miliardi di lire, pari al restante 50 per cento della spesa prevista (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire);

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la predetta nota del Ministro per le politiche agricole n. 6223288 in data 15 giugno 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «International bottom trawl survey in the Mediterranean», per l'esecuzione di campagne di pesca e l'elaborazione dei dati relativi, per il periodo 1998-1999, è autorizzato in favore della Società italiana di biologia marina un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 1,737 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Il Fondo di rotazione, nel limite dell'ammontare sopra indicato, provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole — secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 — sulla base delle richieste del Ministero medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 50

99A0573

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi in relazione alla sovvenzione globale a favore della zootecnia nella regione Campania, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 125/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la decisione della Commissione C(98) 101 del 15 gennaio 1998, relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per una sovvenzione globale a favore della zootecnia nella regione Campania, per il periodo 1997-1999, che si integra nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, pari a 34,270 Mecu, a valere sul FEOGA, sezione orientamento, per il periodo 1997-1999, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a complessivi 17,200 Mecu, valutati in 33,368 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire);

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 5/1557/R, in data 2 settembre 1998, con la quale, allo scopo di non vanificare le risorse comunitarie già deliberate per un settore di forte interesse nazionale, si chiede di valutare, in via eccezionale, il ricorso al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero per le politiche agricole n. 6274, in data 20 ottobre 1998;

Considerata, pertanto, la necessità di ricorrere, per la predetta quota nazionale pubblica, alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per un importo di 23,358 miliardi di lire seguendo la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/93, nonché alle disponibilità della regione Campania per un importo di 10,010 miliardi di lire;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione della sovvenzione globale a favore della zootecnia nella regione Campania, richiamata in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico, per il periodo 1997-1999, pari a 33,368 miliardi di lire.

Al relativo finanziamento si provvede come di seguito specificato:

a) 23,358 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

b) 10,010 miliardi di lire, a valere sulle disponibilità della regione Campania.

2. La quota a carico del predetto Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla regione Campania.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. La regione Campania adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi alla sovvenzione globale ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'Amministrazione titolare, al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 58

99A0574

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma aggiuntivo cofinanziato dal FESR, in relazione al programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 126/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(98) 470 del 3 marzo 1998 con la quale è stato approvato il programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» che si integra nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1;

Vista la decisione del Comitato di sorveglianza del Q.C.S. ob. 1 1994-1999 in data 28 aprile 1998, con la quale è stata approvata la riprogrammazione finanziaria delle risorse comunitarie provenienti dai fondi strutturali pari complessivamente a 743,078 Mecu;

Considerato che in tale contesto sono stati assegnati 100 Mecu, a valere sul FESR, quali risorse aggiuntive nell'ambito del programma multiregionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno», come risulta dal programma notificato alla Commissione europea, con una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 100 Mecu valutati in 194 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire);

Considerata la necessità di ricorrere, per la predetta quota nazionale pubblica, alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, nonché di anticipare i tempi di adozione della relativa decisione comunitaria al fine di accelerare l'attuazione degli interventi;

Vista la nota del Ministero dell'interno, n. 555/S.M./E.2/076 in data 7 ottobre 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni aggiuntive previste nell'ambito del programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» richiamato in premessa, in corso di approvazione in sede comunitaria, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico per l'anno 1999, pari a 194 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dal Ministero dell'interno ed a seguito della decisione di approvazione del programma da parte della Commissione europea.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.

4. Il Ministero dell'interno adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma operativo ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori, eventuali controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'Amministrazione titolare, al Sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 38

99A0575

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Modelli di regolazione degli invasi della Sardegna. Approvazione dello studio predisposto dall'ente autonomo del Flumendosa per la gestione delle risorse idriche degli invasi di: Bidighinzu, Mannu di Pattada, Bunnari, Corongiu, Punta Gennarta, Posada, Cedrino, Monte Pranu, Bau Pressiu, Govossai, Sos Canales, Torrei. (Ordinanza n. 113).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo lo studio che si allega alla presente ordinanza, trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998 e relativo ai seguenti bacini: Bidighinzu, Mannu di Pattada, Bunnari, Corongiu, Punta Gennarta, Posada, Cedrino, Monte Pranu, Bau Pressiu, Govossai, Sos Canales, Torrei;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente ai predetti bacini e che, sulla base della serie storica dei deflussi sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dai bacini predetti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto dello studio in argomento predisposto dall'ente autonomo del Flumendosa;

Atteso che gli enti gestori dei sopracitati invasi, con nota commissariale prot. 555 del 21 luglio 1998 sono stati invitati a formulare le proprie eventuali osservazioni entro la data del 15 ottobre 1998;

Considerato che, a seguito della valutazione effettuata sulle osservazioni pervenute dagli enti gestori dei bacini in argomento, l'ente autonomo del Flumendosa ha confermato gli esiti dello studio in riferimento ai volumi annui massimi erogabili;

Atteso che al fine di dare operatività agli esiti dello studio di che trattasi relativo alla gestione della risorsa disponibile nei bacini di: Bidighinzu, Mannu di Pattada, Bunnari, Corongiu, Punta Gennarta, Posada, Cedrino, Monte Pranu, Bau Pressiu, Govossai, Sos Canales, Torrei, necessita approvare lo studio stesso;

Ordina:

1. È approvato lo studio predisposto dall'ente autonomo del Flumendosa, che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla gestione delle risorse idriche disponibili nei seguenti bacini della Sardegna:

Bidighinzu, Mannu di Pattada, Bunnari, Corongiu, Punta Gennarta, Posada, Cedrino, Monte Pranu, Bau Pressiu, Govossai, Sos Canales, Torrei.

2. Con successive specifiche ordinanze verranno conseguentemente adottati i modelli di regolazione sulla base dei quali ciascun ente gestore dei bacini medesimi sarà autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica disponibili, così come previsto dallo studio approvato con la presente ordinanza, nel rispetto dei quantitativi annualmente erogabili.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

ALLEGATO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
UFFICIO DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA
SERVIZIO GESTIONE OPERE
SERVIZIO STUDI E PROGETTI

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

BACINI MINORI

Luglio, 1998

I sistemi minori

Con precedenti studi si sono esaminati alcuni importanti sistemi idrici dell'isola (Flumendosa-Campidano, Liscia e Temo-Cuga). Con il presente elaborato si sono analizzati i principali sistemi minori, ma comunque strategici per le diverse aree geografiche della Sardegna.

Nella Tabella allegata sono riportati sinteticamente per ogni serbatoio tutti i dati idrologici di base, nonché i risultati della regolazione effettuata per determinare i volumi erogabili annualmente da ogni sistema.

I dati idrologici sono relativi alla procedura di ricostruzione delle serie storiche dei deflussi (fino al 1992) elaborata nell'ambito dell'aggiornamento dello Studio dell'Idrologia Superficiale della Sardegna realizzato dall'E.A.F., su incarico della Regione Sardegna, Centro Regionale di Programmazione.

Per ogni bacino considerato sono state elaborati due grafici, utili per meglio descrivere i fenomeni climatici attualmente in atto. Si deve sottolineare che, in assenza di ulteriori osservazioni, a differenza di quanto fatto per il sistema Flumendosa-Campidano, l'analisi si ferma all'anno idrologico 1991-92. Tenendo conto che la persistenza del periodo secco nei dati osservati sta proseguendo fino all'anno corrente (1997-98), appare evidente che il fenomeno siccitoso, la cui importanza e criticità sono ben descritte nei diagrammi allegati, risulta in realtà ancora più drammatico.

I grafici allegati sono, per ogni bacino:
a) Serie storica dei volumi di deflusso annui dal 1922-23 al 1991-92;
b) Frequenza di non superamento dei volumi di deflusso annui

L'erogabilità annua

Sulla base della serie storica dei deflussi precedentemente citata si è proceduto alla determinazione dei volumi annui erogabili nel sistema.

Tale analisi è stata condotta in relazione alle diverse medie dei deflussi nei corsi d'acqua, così come si sono realizzate nei diversi periodi storici.

In particolare si è fatto riferimento alla manifesta persistenza di valori magri di deflussi negli ultimi decenni e, per confronto, al volume erogabile relativo alla serie storica fino al 1975. Tale serie ha una grande importanza programmatica in quanto è stata utilizzata per le determinazioni del Piano Acque Sardegna del 1987 e, quindi, per l'impostazione, in termini del confronto risorse-fabbisogni, del sistema idrico regionale attualmente in esercizio.

Area Idrografica	Serbatoio	Ente Gestore	Superficie Bacino Netto (Kmq)	Capacità Massima Autorizzata (mil. di mc)	1922-1974 (a)				1986-1991 (b)				Deflussi	Erogazione
					Media dei Deflussi (a) (mil. di mc)	Capacità su Media Deflussi	Erogazione Lorda (mil. di mc)	Erogazione su Media Deflussi	Media dei Deflussi (b) (mil. di mc)	Capacità su Media Deflussi	Erogazione Lorda (mil. di mc)	Erogazione su Media Deflussi	Media (b) su Media (a)	Media (b) su Media (a)
C	Bidighinzu	ESAF	51.46	11	10.2	108%	8.5	83%	4.7	234%	4.5	96%	46%	53%
C	Mannu di Pattada	CON.BON.CHILIVANI	158.08	58.3	64	91%	51.8	81%	28.1	207%	26	93%	44%	50%
C	Bunnari	COMUNE SASSARI	17.57	1.66	2.4	69%	1.7	71%	0.7	237%	0.6	86%	29%	35%
F	Corongiu	COMUNE CAGLIARI	33.6	4.74	9.5	50%	4.4	46%	5	95%	3.9	78%	53%	89%
F	Punta Gennarta	CON.BON. CIXERRI	43.84	11.75	11.2	105%	8.1	72%	7.8	151%	7.4	95%	70%	91%
P	Posada	CON.BON. SARDEGNA CENTRALE	612.33	25	203.7	12%	49	24%	79.4	31%	38.5	48%	39%	79%
P	Cedrino	CON.BON. SARDEGNA CENTRALE	631.67	14	239.5	6%	37	15%	142.9	10%	30	21%	60%	81%
S	Monte Pranu	CON.BON. BASSO SULCIS	409.42	50	70.1	71%	43	61%	33	152%	29.7	90%	47%	69%
S	Bau Pressiu	ESAF	28.81	8.25	6.6	125%	4.2	64%	3	275%	2.9	97%	45%	69%
T	Govossai	CONSORZIO GOVOSSAI	30.39	3.1	19.7	16%	7.3	37%	13.4	23%	7	52%	68%	96%
T	Sos Canales	ESAF	16.37	3.58	7.5	48%	4.2	56%	3	119%	2.6	87%	40%	62%
T	Torrei	ESAF	10.36	0.94	5.3	18%	1.2	23%	2.9	32%	1.2	41%	55%	100%

BACINO Mannu di Pattada
Serie storica dei deflussi ai bacini sottesi
Deflusso Annuo (milioni di mc)
Anni Idrologici
0
20
40
60
80
100
120
140
22-23
32-33
42-43
52-53
62-63
72-73
82-83
Deflussi Annui
Media mobile di ordine 5
Media generale
Media fino al 1975
Media dal 1975
Media dal 1986

Frequenza di Non Superamento
VOLUMI ANNUI DI DEFLUSSO
Sezione Mannu di Pattada (Bacino netto)
Frequenza di Non Superamento
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Volumi Annui di Deflusso
(milioni di mc per Anno Idrologico)

Frequenza di Non Superamento
VOLUMI ANNUI DI DEFLUSSO
Sezione Bunnari (Bacino netto)
Frequenza di Non Superamento
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5
5,25
5,5
5,75
6
Volumi Annui di Deflusso
(milioni di mc per Anno Idrologico)

Frequenza di Non Superamento
VOLUMI ANNUI DI DEFLUSSO
Sezione Palmas a M.Pranu (Bacino netto)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Frequenza di Non Superamento
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Volumi Annui di Deflusso
(milioni di mc per Anno Idrologico)

Frequenza di Non Superamento
VOLUMI ANNUI DI DEFLUSSO
Sezione Govossai (Bacino netto)
Frequenza di Non Superamento
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Volumi Annui di Deflusso
(milioni di mc per Anno Idrologico)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 22 gennaio 1999, n. **900033.**

Agevolazioni finanziarie di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Revisione delle procedure di erogazione dei contributi a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e modifiche alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

All'ASS.I.RE.ME.

Alla Confindustria

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

A) *Revisione delle procedure di erogazione dei contributi a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

L'art. 30 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha introdotto significative variazioni alle procedure di erogazione dei contributi di cui alla legge n. 488/1992, così come precedentemente indicate dal decreto ministeriale n. 527/1995, dalle relative circolari applicative e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Tali innovazioni hanno efficacia a partire dall'1º gennaio 1999 e riguardano in particolare:

le modalità di erogazione delle quote di contributo alle imprese beneficiarie;

il soggetto a favore del quale maturano gli interessi riferiti ai conti correnti sui quali sono rese disponibili tali quote.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni utili per l'applicazione delle nuove procedure.

Modalità di accreditamento.

Fatti salvi i piani annuali di disponibilità delle quote di contributo così come previsti dalle norme vigenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accrediterà tali quote presso i conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca, non più a date fisse, ma solo quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni, già previste dalla vigente normativa, per la successiva erogazione alle imprese.

A tal fine banche concessionarie trasmetteranno periodicamente al Ministero l'elenco delle iniziative agevolate per le quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese interessate, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima.

La trasmissione degli elenchi dovrà avvenire con cadenza quindicinale, il giorno 15 ed il giorno 30 di ciascun mese, ovvero nel giorno lavorativo immediatamente successivo nel caso in cui tali scadenze intervengano in giorni festivi. Tali elenchi dovranno riguardare tutte le richieste esaminate favorevolmente entro le scadenze fissate. A tal proposito rimangono confermati i termini per l'istruttoria delle richieste di erogazione già previsti dalla vigente normativa. Gli elenchi dovranno essere predisposti per bando e, per ciascuna iniziativa, dovranno riportare, nell'ordine, il numero di progetto, la denominazione dell'impresa beneficiaria, l'obiettivo, l'importo della quota di contributo indicata nel decreto di concessione, l'importo della quota di contributo erogabile ed il numero d'ordine di quest'ultima (prima, seconda terza).

Al ricevimento degli elenchi, che dovranno essere trasmessi anche per via telematica con modalità che saranno concordate con le banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà nei tempi più solleciti ad accreditare, presso i predetti conti, le quote di contributo richieste.

Tali somme saranno quindi immediatamente erogate alle imprese, e comunque entro cinque giorni dall'intervenuto accreditamento.

Tenuto conto inoltre dei piani di disponibilità delle quote annuali, che concorrono a determinare l'ammontare dei contributi, si conferma che gli accreditamenti presso i predetti conti avranno luogo solo nel rispetto dei tempi già fissati dalla previgente normativa, e quindi:

per la prima quota, non prima di un mese dalla concessione delle agevolazioni;

per la seconda e terza quota, non prima, rispettivamente, di uno e due anni da tale termine.

In tal senso, gli elenchi anzidetti dovranno comprendere solo le iniziative per le quali siano verificate anche tali ultime condizioni.

Per le somme già accreditate presso i conti anzidetti continuano ad applicarsi le modalità ed i criteri di erogazione indicati dal decreto ministeriale n. 527/1995 e relative norme di applicazione.

Interessi che maturano sui conti.

Il predetto art. 30 della legge n. 448/1998 stabilisce che, a partire dal 1º gennaio 1999, le somme già accreditate o da accreditare da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato alle banche concessionarie, producano interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero stesso, per il successivo riutilizzo in favore delle iniziative da agevolare con la legge n. 488/1992.

Rimane confermato che le somme già rese disponibili presso i conti aperti dalle banche concessionarie, fino al 31 dicembre 1998 maturano interessi a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure a favore delle imprese beneficiarie in applicazione di quanto già disposto dalla previgente normativa. A partire dal 1º gennaio 1999 tutte le somme maturano interessi a favore del Ministero medesimo, confermandosi il valore in ESN e/o ESL del contributo calcolato convenzionalmente in base al programma temporale di realizzazione degli investimenti assunto in sede di concessione provvisoria ed in base al piano di disponibilità delle quote, e ferma restando la possibilità di riduzione, e mai di aumento, del contributo in conseguenza di un diverso ammontare e/o di una diversa articolazione temporale degli investimenti.

B) *Modifiche alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997.*

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che nell'allegato n. 23 (dichiarazione dell'istituto collaboratore, per investimenti relativi in tutto o in parte ai beni acquisiti in locazione finanziaria) della circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, pubblicata sul supplemento ordinario n. 247 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre 1997, ed in particolare nel terzo alinea del testo della dichiarazione, dopo le parole «e documentate a consuntivo per £ ....», le parole «di cui £ .... relative ai beni acquistati e/o realizzati direttamente dall'impresa e £ .... relative a» devono intendersi sostituite, a causa di un errore materiale, dalle seguenti: «relativamente ai».

Il Ministro: BERSANI

99A0576

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 gennaio 1999

Dollaro USA	1,1410
Yen giapponese	132,25
Dracma greca	321,60
Corona danese	7,4359
Corona svedese	8,8650
Sterlina	0,69280
Corona norvegese	8,5700
Corona ceca	36,432
Lira cipriota	0,58122
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,34
Zloty polacco	4,1381
Tallero sloveno	189,6400
Franco svizzero	1,6129
Dollaro canadese	1,7374
Dollaro australiano	1,8262
Dollaro neozelandese	2,1365
Rand sudafricano	6,9145

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0677

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente: «Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 3, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'articolo 1, comma 3, l'ultimo periodo, cioè dalle parole: «Trascorso il termine ...» alle parole: «..., l'istanza si intende respinta.», è soppresso.

99A0737

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500